SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 53

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 5 marzo 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 11 febbraio 1998, n. **32.**

Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera *c*), della legge 15 marzo 1997, n. 59 . . . . Pag. 4

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI SOCIALI

DECRETO 18 ottobre 1997.

Modalità e criteri di presentazione al Ministro per la solidarietà sociale di programmi pluriennali di intervento, proposti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione della legge 28 agosto 1997, n. 284 . . . . . . Pag. 12

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DEL TURISMO

DECRETO 8 gennaio 1998.

Revoca dei contributi concessi alla regione autonoma Valle d'Aosta per la realizzazione dei progetti denominati: area attr. Aosta Arco Augusto e Foyer De Montagne . . . . Pag. 14

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

DECRETO 7 novembre 1997, n. **512.**

Regolamento concernente modifica dell'art. 4 del decreto ministeriale 26 luglio 1990, n. 244, recante: «Norme regolamentari per l'erogazione di contributi alle regioni ai fini della realizzazione di centri di prima accoglienza e di servizi per gli immigrati» . . . . Pag. 15

Ministero per i beni culturali e ambientali

DECRETO 23 dicembre 1997.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio comunale di Bagnoli del Trigno in provincia di Isernia. Pag. 16

Ministero per le politiche agricole

DECRETO 15 gennaio 1998.

Campagna di pesca del bianchetto nei compartimenti marittimi della Liguria . . . . Pag. 17

DECRETO 16 gennaio 1998.

Sospensione della pesca dei molluschi bivalvi nei compartimenti marittimi di Roma e Gaeta . . . . Pag. 17

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 16 febbraio 1998.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa mista «Artigianfidi - Soc. cooperativa a r.l.», in Ascoli Piceno, e nomina del commissario liquidatore . . . . . Pag. 18

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

DECRETO 8 gennaio 1998.

Integrazione al decreto ministeriale 8 gennaio 1998 - tabella XLV/10 - in materia di scuole di specializzazione del settore «psicologia della salute» . . . . Pag. 18

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

DECRETO 6 febbraio 1998.

Determinazione della misura del contributo dovuto per l'anno 1997 a favore del Fondo di garanzia per le vittime della caccia . . . . Pag. 19

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

PROVVEDIMENTO 25 febbraio 1998.

Approvazione delle nuove norme statutarie di Meie assicurazioni S.p.a. che comportano la trasformazione del tipo societario da mutua assicuratrice in società per azioni e la variazione della denominazione sociale da società mutua di assicurazioni fra esercenti imprese elettriche ed affini o, in forma abbreviata, Meie assicuratrice S.m.a. in Meie assicurazioni S.p.a. (Provvedimento n. 811) . . . . Pag. 20

Università «La Sapienza» di Roma

DECRETO RETTORALE 26 gennaio 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . Pag. 21

Università di Pisa

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . Pag. 21

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri:

Limitazione di funzioni del titolare dell'agenzia consolare onoraria in Rio Cuarto (Argentina) . . . . Pag. 31

Limitazione di funzioni del titolare dell'agenzia consolare onoraria in Concordia (Argentina) . . . . Pag. 31

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Quilmes (Argentina) . . . . Pag. 32

Ministero dell'interno:

Estinzione della parrocchia di San Martino ad Carceres, in Rimini . . . . Pag. 32

Estinzione della parrocchia dei Santi Bartolomeo e Marino, in Rimini . . . . Pag. 32

Estinzione della parrocchia di Sant'Agnese, in Rimini. Pag. 32

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi . . . . Pag. 32

Ministero della sanità:

Nuova autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Prolastina» . Pag. 32

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Digestivo Giuliani» . . . . Pag. 33

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Flomax». Pag. 33

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bifazol». Pag. 33

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Acediur». Pag. 33

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Corliprol» . . . . Pag. 34

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Guaiacalcium complex» . . . . Pag. 34

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Amoxicillina Recofarma» . . . . Pag. 34

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Periactin». Pag. 34

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nimotop per infusione» . . . . Pag. 35

Comunicato relativo all'annullamento di due avvisi concernenti il trasferimento della titolarità di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano riguardanti le specialità «Visumidriatic Fenilefrina» e «Visumidriatic» . . . . Pag. 35

Comunicato relativo all'annullamento di due avvisi concernenti il trasferimento della titolarità di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano riguardanti le specialità «Visuglican» e «Visumetazone antibiotico» . . . . Pag. 35

Comunicato concernente il rinnovo di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicina per uso umano «Dermodis» . . . . Pag. 35

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale . . . . Pag. 35

Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale . . . . Pag. 38

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato . . . . Pag. 39

Autorizzazione alla corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese impegnate nei lavori di costruzione adduttore Castello - secondo tronco, area del comune di Ribera Pag. 40

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «La Casa Famigliare», in Roma . . . . Pag. 40

Ministero per le politiche agricole:

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di modifica della denominazione di origine controllata «Barco Reale di Carmignano» e «Carmignano» in «Barco Reale di Carmignano» o «Rosato di Carmignano» o «Vin Santo di Carmignano» o «Vin Santo di Carmignano occhio di pernice» e modifica del relativo disciplinare di produzione . . . . Pag. 40

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Carmignano» . . . . Pag. 42

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Cambi di riferimento del 4 marzo 1998 rilevati a titolo indicativo, ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312. Pag. 43

Banca d'Italia: Nomina di un commissario straordinario della Banca agricola Etnea S.p.a., in Catania . . . . Pag. 43

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'avviso riguardante il sorteggio per il rimborso dei titoli rappresentanti obbligazioni del CREDIOP - Società per azioni. (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 47 del 26 febbraio 1998). Pag. 44

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 11 febbraio 1998, n. 32.

Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera *c*), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto, in particolare, l'articolo 4, comma 4, lettera *c*), della citata legge n. 59 del 1997, il quale prevede che sia anche riordinata la disciplina delle attività economiche ed industriali, in particolare per quanto riguarda il sostegno e lo sviluppo delle imprese operanti nell'industria, nel commercio, nell'artigianato, nel comparto agroindustriale e nei servizi alla produzione, al fine di promuovere la competitività delle imprese nel mercato globale e la razionalizzazione della rete commerciale, anche in relazione all'obiettivo del contenimento dei prezzi e dell'efficienza della distribuzione;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° ottobre 1997;

Visto il parere della commissione parlamentare istituita ai sensi dell'articolo 5 della citata legge n. 59 del 1997;

Visto il parere della commissione parlamentare per le questioni regionali;

Visto il parere della conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Considerato l'accordo interprofessionale fra le associazioni dei gestori e le associazioni dei concessionari degli impianti di distribuzione dei carburanti, sottoscritto il 29 luglio 1997;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 9 gennaio e del 10 febbraio 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dell'interno, delle finanze e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Norme per liberalizzare la distribuzione dei carburanti

1. L'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione dei carburanti, di seguito denominati «impianti», sono attività liberamente esercitate sulla base dell'autorizzazione di cui al comma 2 e con le modalità di cui al presente decreto. Il regime di concessione di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, cessa dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono a quanto disposto dal presente decreto secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

2. L'attività di cui al comma 1 è soggetta all'autorizzazione del sindaco del comune in cui essa è esercitata. L'autorizzazione è subordinata esclusivamente alla verifica della conformità alle disposizioni del piano regolatore, alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici nonché alle norme di indirizzo programmatico delle regioni. Insieme all'autorizzazione il comune rilascia le concessioni edilizie necessarie ai sensi dell'articolo 2.

3. Il richiedente trasmette al comune, unitamente alla domanda di autorizzazione, un'analitica autocertificazione corredata della documentazione prescritta dalla legge e di una perizia giurata, redatta da un ingegnere o altro tecnico competente per la sottoscrizione del progetto presentato, iscritto al relativo albo professionale, attestanti il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2 e dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1. Trascorsi novanta giorni dal ricevimento degli atti, la domanda si considera accolta se non è comunicato al richiedente il diniego. Il sindaco, sussistendo ragioni di pubblico interesse, può annullare l'assenso illegittimamente formatosi, salvo che l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine fissato dal comune stesso.

4. In caso di trasferimento della titolarità di un impianto, le parti ne danno comunicazione al comune, alla regione e all'ufficio tecnico erariale entro quindici giorni.

5. Le concessioni di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, sono convertite di diritto in autorizzazione ai sensi del comma 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, i soggetti già titolari di concessione, senza necessità di alcun atto amministrativo, possono proseguire l'attività, dandone comunicazione al comune, alla regione e al competente ufficio tecnico di finanza. Le verifiche sull'idoneità tecnica degli impianti ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale sono effettuate al momento del collaudo e non oltre quindici anni dalla precedente verifica. Gli impianti in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono sottoposti dal comune a verifica, comprendente anche i profili di incompatibilità di cui all'articolo 3, comma 2, entro e non oltre il 30 giugno 1998. Le risultanze concernenti tali verifiche sono comunicate all'interessato e trasmesse alla regione, al competente uffi-

cio tecnico di finanza, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed al Ministero dell'ambiente, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2. Restano esclusi dalle verifiche di cui al presente comma gli impianti inseriti dal titolare nei programmi di chiusura e smantellamento di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, fermi restando i poteri di intervento in caso di rischio sanitario o ambientale. Il controllo, la verifica e la certificazione concernenti la sicurezza sanitaria necessaria per le autorizzazioni previste dal presente articolo sono effettuati dall'azienda sanitaria locale competente per territorio, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni.

6. La gestione degli impianti può essere affidata dal titolare dell'autorizzazione ad altri soggetti, di seguito denominati gestori, mediante contratti di durata non inferiore a sei anni aventi per oggetto la cessione gratuita dell'uso di tutte le attrezzature fisse e mobili finalizzate alla distribuzione di carburanti per uso di autotrazione, secondo le modalità e i termini definiti dagli accordi interprofessionali stipulati fra le associazioni di categoria più rappresentantive, a livello nazionale, dei gestori e dei titolari dell'autorizzazione. Gli altri aspetti contrattuali e commerciali sono regolati in conformità con i predetti accordi interprofessionali. I medesimi accordi interprofessionali si applicano ai titolari di autorizzazione e ai gestori; essi sono depositati presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che ne assicura la pubblicità. Gli accordi interprofessionali di cui al presente comma prevedono un tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie contrattuali individuali secondo le modalità e i termini ivi definiti. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su richiesta di una delle parti, esperisce un tentativo di mediazione delle vertenze collettive.

7. I contratti di affidamento in uso gratuito di cui all'articolo 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, tra concessionari e gestori esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo restano in vigore fino alla loro scadenza, anche in caso di trasferimento della titolarità del relativo impianto. A tali contratti si applicano le norme contenute nel comma 6 per quanto riguarda la conciliazione delle controversie.

8. Gli aspetti relativi agli acquisti in esclusiva sono disciplinati in conformità alle disposizioni adottate dall'Unione europea.

9. Nell'area dell'impianto possono essere commercializzati, previa comunicazione al comune, alle condizioni previste dai contratti di cui al comma 6 e nel rispetto delle vigenti norme in materia sanitaria e ambientale, altri prodotti secondo quanto previsto con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Gli interventi di ordinaria e minuta manutenzione e riparazione dei veicoli a motore di cui agli articoli 1, comma 2, secondo periodo, e 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, possono essere effettuati dai gestori degli impianti.

10. Ogni pattuizione contraria al presente articolo è nulla di diritto. Le clausole previste dal presente articolo sono di diritto inserite nel contratto di gestione, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti.

Art. 2.

Competenze comunali e regionali

1. Per consentire la razionalizzazione della rete di distribuzione e la semplificazione del procedimento di autorizzazione di nuovi impianti su aree private i comuni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individuano criteri, requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati detti impianti, anche in difformità dai vigenti strumenti urbanistici; in quest'ultimo caso la deliberazione comunale costituisce adozione di variante. Contestualmente i comuni dettano le norme applicabili a dette aree, ivi comprese quelle sulle dimensioni delle superfici edificabili, in presenza delle quali il comune è tenuto a rilasciare la concessione edilizia per la realizzazione dell'impianto. I comuni dettano, altresì, ogni altra disposizione che consenta al richiedente di conoscere preventivamente l'oggetto e le condizioni indispensabili per la corretta presentazione dell'autocertificazione di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto anche ai fini del potenziamento o della ristrutturazione degli impianti esistenti.

2. Ai fini di cui al comma 1 i comuni possono avvalersi degli accordi di programma tra comuni e regioni, tra consorzi di comuni o di comunità montane, ai sensi dell'articolo 27, commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, in quanto applicabile, adottati nel rispetto delle norme poste a tutela dei beni culturali, paesistici e ambientali, della salute, della sicurezza e della viabilità.

3. Il comune, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua le destinazioni d'uso compatibili con l'installazione degli impianti all'interno delle zone comprese nelle fasce di rispetto di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il Nuovo codice della strada, e successive modificazioni.

4. Il comune, quando intende riservare aree pubbliche alla installazione degli impianti, stabilisce i criteri per la loro assegnazione, cui si provvede previa pubblicazione di bandi di gara, secondo modalità che garantiscano la partecipazione di tutti gli interessati a condizioni eque e non discriminatorie. I bandi sono pubblicati almeno sessanta giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Norme transitorie

1. Fino al 31 dicembre 1999, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1 e al fine di agevolare la razionalizzazione della rete distributiva, la promozione dell'efficienza e il contenimento dei prezzi per i consumatori, l'autorizzazione per nuovi impianti o per il trasferimento di quelli in esercizio è subordinata alla chiusura di almeno tre impianti preesistenti, in esercizio alla

data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, della cui concessione il richiedente sia titolare da data anteriore al 31 dicembre 1996, ovvero di almeno due impianti nelle medesime condizioni, purché l'erogato complessivo nell'anno solare precedente quello della richiesta sia stato non inferiore a 1.800 kilolitri. Se alla predetta data del 31 dicembre 1996 il richiedente era titolare di concessioni in numero inferiore a tre, l'autorizzazione è subordinata alla chiusura dei relativi impianti e di quelli la cui concessione sia stata acquisita nel periodo compreso fra il 31 dicembre 1996 e la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. La chiusura degli impianti di cui al presente comma consente il rilascio della nuova autorizzazione fino al 31 dicembre 1999. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1996 si applicano esclusivamente al potenziamento degli impianti.

2. Il titolare di una o più autorizzazioni di impianti incompatibili con la normativa urbanistica o con le disposizioni a tutela dell'ambiente, del traffico urbano ed extraurbano, della sicurezza stradale e dei beni di interesse storico e architettonico e, comunque, in contrasto con le disposizioni emanate dalle regioni e dai comuni, ha la facoltà di presentare al comune competente, alla regione e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, un proprio programma di chiusura e smantellamento degli impianti, ovvero di adeguamento alla vigente normativa, articolato per fasi temporali, da effettuare entro i successivi diciotto mesi nei comuni capoluogo di provincia e due anni negli altri comuni, trasmettendone copia al Ministero dell'ambiente. I titolari di impianti non a norma sono comunque tenuti a presentare il predetto programma entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 1, comma 5. I comuni verificano l'adeguatezza dei programmi di conformazione alla normativa vigente e l'attuazione dei medesimi. In assenza del programma, ovvero in caso di inadeguatezza o mancato rispetto del medesimo, e comunque, accertata la non conformità alle vigenti norme, allo scadere dei termini previsti le autorizzazioni dei predetti impianti sono revocate. I comuni adottano i provvedimenti conseguenti, anche ai fini del ripristino delle aree.

3. I soggetti di cui al comma 2 che presentano il programma previsto dal medesimo comma possono installare nuovi impianti, o potenziare quelli esistenti, alle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo, previa effettuazione delle chiusure programmate.

4. Al fine di assicurare il servizio pubblico, il sindaco può autorizzare la prosecuzione dell'attività di un solo impianto in deroga ai divieti di legge, se nel medesimo territorio comunale non è presente altro impianto e, comunque, fino a quando non venga installato un nuovo impianto conforme alla normativa vigente. L'autorizzazione di nuovi impianti nei porti marini e lacuali nonché di impianti per la distribuzione di gas di petrolio liquefatto (GPL) per autotrazione nonché, nelle aree servite dalla relativa rete, di gas metano per autotrazione, è rilasciata dal comune, in deroga all'obbligo di chiusura di impianti preesistenti, nel rispetto delle norme di indirizzo programmatico delle regioni purché siano previamente verificati i requisiti di sicurezza sanitaria e ambientale.

5. Coloro che sono autorizzati a installare un nuovo impianto sono tenuti a impiegare con priorità il personale già addetto ai propri impianti, dismessi nel corso dei due anni precedenti, nello stesso ambito provinciale ovvero, ove occorra, regionale.

6. È abrogato l'articolo 2, comma 3, ultimo periodo, della legge 10 marzo 1986, n. 61.

7. Se al termine del periodo di cui al comma 2 si registra un numero di impianti sensibilmente divergente dalla media dei rapporti fra il numero di veicoli in circolazione e gli impianti stessi, rilevati in Germania, Francia, Regno Unito e Spagna, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le competenti commissioni parlamentari e l'autorità garante della concorrenza e del mercato, possono essere emanate ulteriori disposizioni attuative e integrative del disposto del comma 2 al fine di perseguire l'allineamento alla predetta media.

8. Le regioni e i comuni di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, dotati di appositi piani di ristrutturazione della rete degli impianti, approvati prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, possono applicare criteri, modalità e procedure ivi stabiliti in deroga a quanto stabilito dal presente articolo, fatti comunque salvi gli strumenti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, nonché quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.

9. Le regioni, sentite le commissioni consultive, ove istituite, effettuano annualmente un monitoraggio per verificare, sulla base dei dati forniti dagli uffici tecnici del Ministero delle finanze competenti per territorio, l'evoluzione del processo di ristrutturazione della rete i cui risultati sono trasmessi al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato al fine di emanare le ulteriori disposizioni di cui al comma 7 del presente articolo e all'articolo 4.

10. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'autorizzazione per l'installazione e per l'esercizio di nuovi impianti a uso privato per la distribuzione di carburanti a uso esclusivo di imprese produttive e di servizi, è rilasciata dal comune alle medesime condizioni e nel rispetto della medesima disciplina applicabile per gli impianti di distribuzione. Gli impianti regolarmente in esercizio alla predetta data devono essere conformati a quanto previsto dal presente comma entro il 31 dicembre 1998.

11. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 maggio 1996, n. 392, sono tenuti agli obblighi di raccolta degli oli lubrificanti usati ai sensi della vigente normativa.

Art. 4.

Decreti ministeriali

1. Ferma restando la competenza regolamentare delle regioni a norma dell'articolo 2, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, con regolamento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere stabilite ulteriori modalità attuative del presente decreto.

Art. 5.

Norme per la razionalizzazione dello stoccaggio

1. Le società titolari di concessioni e autorizzazioni relative a depositi di oli minerali, di cui all'articolo 16 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, sono tenute a garantire l'uso delle capacità di stoccaggio non utilizzate e delle infrastrutture di trasporto per il transito del prodotto a chiunque ne faccia richiesta, purché autorizzato ai sensi delle vigenti norme di legge, a condizioni eque e non discriminatorie. Le predette condizioni e i criteri di determinazione dei prezzi del servizio sono comunicati al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che provvede alla loro pubblicità, pure per via informatica, anche al fine dell'eventuale segnalazione all'autorità garante della concorrenza e del mercato per l'attuazione delle procedure di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri per individuare le capacità disponibili, tenendo anche conto dell'utilizzo medio delle stesse capacità negli ultimi due anni nonché delle capacità di stoccaggio e di movimentazione, verificate dal medesimo decreto, al netto dei quantitativi immessi a fronte di permute tra società indicati separatamente.

3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato esercita le funzioni di sorveglianza e di controllo per il rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo e all'articolo 9, anche attraverso verifiche e controlli sulle capacità di stoccaggio, sulle capacità di movimentazione dei depositi e sul grado di utilizzo degli stessi.

Art. 6.

Fondo per la razionalizzazione della rete

1. È costituito presso la cassa conguaglio GPL il Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti nel quale confluiscono i fondi residui disponibili nel conto economico avente la medesima denominazione, istituito ai sensi del provvedimento CIP n. 18 del 12 settembre 1989 e successive integrazioni e modificazioni. Tale Fondo sarà integrato, per gli anni 1998, 1999 e 2000, attraverso un contributo calcolato su ogni litro di carburante per autotrazione (benzine, gasolio, GPL e metano) venduto negli impianti di distribuzione, pari a lire tre a carico dei titolari di concessione o autorizzazione e una lira carico dei gestori. Tali disponibilità sono utilizzate per la concessione di indennizzi, per la chiusura di impianti, ai gestori e ai titolari di autorizzazione o concessione, secondo le condizioni, le modalità e i termini stabiliti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Art. 7.

Orario di servizio

1. A decorrere dalla scadenza dei termini per i comuni capoluogo di provincia e per gli altri comuni di cui all'articolo 3, comma 2, e a fronte della chiusura di almeno settemila impianti nel periodo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, l'orario massimo di servizio può essere aumentato dal gestore fino al cinquanta per cento dell'orario minimo stabilito. Ciascun gestore può stabilire autonomamente la modulazione dell'orario di servizio e del periodo di riposo, nei limiti prescritti dal presente articolo, previa comunicazione al comune.

2. Esclusi gli impianti funzionanti con sistemi automatici di pagamento anticipato rispetto alla erogazione del carburante, per gli impianti assistiti da personale restano ferme le vigenti disposizioni sull'orario minimo settimanale, le modalità necessarie a garantire il servizio nei giorni festivi e nel periodo notturno, stabilite dalle regioni alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, nonché la disciplina vigente per gli impianti serventi le reti autostradali e quelle assimilate.

Art. 8.

Agenzia delle scorte

1. È costituita l'Agenzia nazionale delle scorte di riserva, disciplinate dalla legge 10 marzo 1986, n. 61, e successive modificazioni e integrazioni, che gestisce le scorte obbligatorie, sulla base delle immissioni in consumo dei prodotti, delle giacenze operative degli impianti e della localizzazione dei prodotti nelle aree di consumo ai sensi della direttiva 68/414/CEE.

2. All'Agenzia partecipano, obbligatoriamente, in qualità di soci tutti i soggetti titolari di impianti di raffinazione, i titolari di depositi fiscali e coloro i quali, avendo immesso al consumo prodotti petroliferi, sono tenuti all'obbligo del mantenimento delle scorte che, comunque, possono essere tenute presso gli impianti dei medesimi soggetti, senza oneri a carico dell'Agenzia la quale dispone le necessarie verifiche. Nei casi di controllo societario, diretto o indiretto, partecipa il soggetto controllante ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

3. Sono organi dell'Agenzia: l'assemblea dei soci, il presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei sindaci. Partecipano all'assemblea i soci, ciascuno con diritto di voto unitario, nonché, senza diritto di voto, tre rappresentanti delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative sul territorio nazionale e tre rappresentanti dei gestori non partecipati da

soci dell'Agenzia o da soggetti da essi controllati. Un rappresentante di ciascuna delle due categorie sopra indicate assiste alle riunioni del consiglio di amministrazione alle quali partecipa, di diritto, il competente direttore generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o un suo sostituto.

4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato approva lo statuto dell'Agenzia e può formulare osservazioni sulle norme interne di funzionamento, che devono essergli previamente comunicate dall'Agenzia stessa.

Art. 9.

Compiti dell'Agenzia

1. L'Agenzia provvede a:

a) distribuire nel territorio nazionale le scorte in base alle disponibilità di stoccaggio e al consumo dei prodotti finiti;

b) soddisfare la domanda di prodotti finiti in caso di crisi;

c) garantire la disponibilità di stoccaggio per gli operatori;

d) registrare le domande di prodotti finiti nelle diverse aree geografiche del Paese;

e) verificare le capacità di stoccaggio dei depositi fiscali e la capacità di lavorazione sulla base dei decreti di concessione rilasciati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1994, n. 420;

f) annotare le immissioni al consumo degli impianti di raffinazione e dei depositi fiscali;

g) valutare il grado di utilizzo degli impianti di produzione e di stoccaggio, evidenziando separatamente i quantitativi movimentati tramite permute;

h) determinare la capacità disponibile per gli operatori nei singoli impianti;

i) registrare le tariffe di transito e di permuta, aggregate per aree geografiche, praticate dai titolari degli impianti di deposito o di produzione;

l) trasmettere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i dati previsti dal comma 4 del presente articolo e ogni altro dato richiesto, al fine della pubblicazione di cui allo stesso comma e dell'eventuale attivazione delle procedure di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287.

2. L'Agenzia individua annualmente le spese per il proprio funzionamento, il contributo in quota fissa a carico dei soci, nonché il contributo variabile calcolato sulla quantità di prodotto immesso al consumo nell'anno precedente dai soci e dalle eventuali società controllate, con proposta al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato che li determina con proprio decreto.

3. Il costo della scorta, già incluso nel prezzo al consumo, e separato contabilmente dal prezzo del prodotto.

4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ogni trimestre pubblica, attraverso il bollettino petrolifero, i dati concernenti l'attività dell'Agenzia e, in particolare, il livello delle capacità utilizzate nei singoli impianti, le capacità disponibili e le tariffe praticate, anche aggregate per regione.

Art. 10.

Disposizioni per l'impiego dei serbatoi di GPL

1. I contratti, stipulati dalle aziende distributrici di gas di petrolio liquefatto (GPL), per la fornitura di prodotto in serbatoi per uso civile, industriale o agricolo prevedono modalità alternative di offerta del serbatoio, consentendo l'opzione tra l'acquisto e la disponibilità dello stesso ma non possono comunque vincolare gli utenti all'acquisto di quantità di prodotto contrattualmente predeterminate o all'acquisto di detto prodotto in regime di esclusiva. Tali contratti, di durata non superiore a un anno, devono prevedere la facoltà per l'utente di modificare l'opzione inizialmente prescelta alla scadenza dei medesimi, alle stesse condizioni indicate al momento della stipula, con un preavviso non superiore a tre mesi. In caso di locazione o comodato del serbatoio i relativi contratti, di durata non superiore a due anni, devono predeterminare il prezzo ovvero i criteri per la quantificazione del prezzo nel caso di esercizio dell'opzione di acquisto nonché le modalità di acquisto in regime di esclusiva.

2. I contratti stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo possono avere durata non superiore a tre anni e sono modificati secondo gli altri criteri indicati al comma 1 entro il 1° settembre 1998; in mancanza di tale adeguamento alla medesima data i contratti si intendono risolti con effetto immediato. A decorrere dalla predetta data coloro che hanno concesso in comodato il serbatoio hanno la facoltà o, se richiesto, l'obbligo di procedere alla rimozione immediata dello stesso. Le spese per la rimozione sono a carico del comodante ed è nulla qualunque previsione contrattuale che stabilisca diversamente.

3. Al fine di adeguare i contratti stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ove il comodatario intenda acquistare la proprietà del serbatoio e il comodante sia disposto ad alienarlo, il prezzo di cessione è determinato in misura non superiore all'ammontare più alto fra il valore residuo rilevato dal libro dei cespiti del comodante, al netto della quota di ammortamento risultante dall'ultimo bilancio approvato, e il 20 per cento del valore iniziale. Se il comodatario intende prendere in locazione il serbatoio e il comodante è disposto a cederlo a tale titolo, il canone annuo è determinato nella misura del 10 per cento del valore di cessione, calcolato secondo la procedura di cui al periodo precedente.

4. A decorrere dal 1° gennaio 1999, le aziende distributrici assicurano i servizi di installazione e manutenzione dei serbatoi riforniti, effettuando visite semestrali e rilasciando apposita certificazione, ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni e inte-

grazioni. Le aziende che riforniscono serbatoi privi della predetta certificazione o con certificazione scaduta sono punite con la sanzione amministrativa da venti a cento milioni di lire. Gli utenti possono richiedere la medesima certificazione a uno dei soggetti previsti dalla citata legge n. 46 del 1990, anziché alle aziende distributrici, esonerandole espressamente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BERSANI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

COSTA, *Ministro dei lavori pubblici*

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

VISCO, *Ministro delle finanze*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— La legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 17 marzo 1997 - supplemento ordinario n. 56/L.

— Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 202 del 30 agosto 1997.

Note all'art. 1:

— Il decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, recante: «Provvedimenti straordinari per la ripresa economica» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 ottobre 1970, n. 272. Il testo dell'art. 16, comma 1, è il seguente:

«1. L'attività inerente alla installazione ed all'esercizio degli impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione, eccettuati quelli utilizzati esclusivamente per autoveicoli di proprietà di amministrazioni pubbliche, costituisce pubblico servizio ed è soggetta a concessione. Resta immutata la disciplina relativa ai depositi di distribuzione dei carburanti agevolati secondo le leggi vigenti».

— Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 recante: «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 1992, n. 305, supplemento ordinario. Il testo dell'art. 7, come sostituito dall'art. 8 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 293, è il seguente:

«Art. 7 *(Dipartimenti di prevenzione).* — 1. Le regioni istituiscono presso ciascuna unità sanitaria locale un dipartimento di prevenzione cui sono attribuite le funzioni attualmente svolte dai servizi delle unità sanitarie locali ai sensi degli articoli 16, 20 e 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Il dipartimento è articolato almeno nei seguenti servizi:

a) igiene e sanità pubblica;

b) prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro;

(Omissis)».

— Si riporta il testo dei commi ottavo, nono e decimo dell'art. 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034:

«I titolari delle concessioni previste dal presente articolo possono affidare a terzi la gestione degli impianti di distribuzione di carburanti, con contratti aventi ad oggetto la cessione gratuita dell'uso degli apparecchi di distribuzione e delle attrezzature sia fisse che mobili e di durata non inferiore agli anni nove, che si risolveranno in caso di mancato rinnovo della concessione. In detti contratti dovranno prevedersi il diritto del gestore a sospendere per ferie l'esercizio dell'attività per un periodo non superiore a due settimane consecutive ogni anno, il divieto per il gestore di cedere il contratto d'uso o di affidare a terzi la sua esecuzione, i casi in cui il contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile e le condizioni alle quali è consentita la continuazione del rapporto instaurato con il gestore o con i familiari del medesimo, in caso di suo decesso o interdizione.

Lo stesso contratto dovrà prevedere la continuità della gestione nel caso di cessione della concessione e la preferenza nella gestione del nuovo impianto nel caso di revoca per pubblico interesse della concessione relativa all'impianto in precedenza gestito. La licenza di esercizio, prevista dall'art. 3 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, e successive modificazioni, deve essere intestata al titolare della gestione dell'impianto, al quale incombe l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico. Il titolare della concessione ed il titolare della gestione dell'impianto sono, agli effetti fiscali, solidalmente responsabili per gli obblighi derivanti dalla gestione dell'impianto stesso.

La concessione può essere trasferita a terzi solo unitamente alla proprietà del relativo impianto, previa autorizzazione dell'autorità che ha rilasciato la concessione stessa. Per la cessione delle concessioni da parte di chi sia proprietario di più impianti di distribuzione di carburanti, situati in province diverse, la autorizzazione è accordata dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il Ministro per le finanze».

— La legge 5 febbraio 1992, n. 122 recante «Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 febbraio 1992, n. 41. Si riporta il testo degli articoli 1 e 6.

«Art. 1 *(Attività di autoriparazione).* — 1. Al fine di raggiungere un più elevato grado di sicurezza nella circolazione stradale e per qualificare i servizi resi dalle imprese di autoriparazione, la presente legge disciplina l'attività di manutenzione e di riparazione dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, ivi compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone e di cose, di seguito denominata «attività di autoriparazione».

2. Rientrano nell'attività di autoriparazione tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore di cui al comma 1, nonché l'installazione, sugli stessi veicoli e complessi di veicoli a motore, di impianti e componenti fissi. Non rientrano nell'attività di autoriparazione le attività di lavaggio, di rifornimento di carburante, di sostituzione del filtro dell'aria, del filtro dell'olio, dell'olio lubrificante di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento, che devono in ogni caso essere effettuate nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e di smaltimento dei rifiuti, nonché l'attività di commercio di veicoli.

3. Ai fini della presente legge l'attività di autoriparazione si distingue nelle attività di:

a) meccanica e motoristica;

b) carrozzeria;

c) elettrauto;

d) gommista».

«Art. 6 *(Obblighi del proprietario o possessore di veicoli o di complessi di veicoli a motore)*. — 1. Il proprietario o possessore dei veicoli o dei complessi di veicoli a motore di cui al comma 1 dell'art. 1 deve avvalersi, per la manutenzione e la riparazione dei medesimi, di imprese iscritte nel registro di cui all'art. 2, salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 2 dell'art. 1 e fatta eccezione per gli interventi di ordinaria e minuta manutenzione e riparazione».

Note all'art. 2:

— La legge 8 giugno 1990, n. 142, recante: «Ordinamento delle autonomie locali» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 giugno 1990, n. 135, supplemento ordinario. Il testo dei commi 4 e 5 dell'art. 27 è il seguente:

«4. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del presidente della regione o del presidente della provincia o del sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti della intesa di cui all'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato.

5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza».

— Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: «Nuovo codice della strada» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 maggio 1992, n. 114, supplemento ordinario. Si riporta il testo degli articoli 16, 17 e 18, per quanto di interesse.

«Art. 16 *(Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati)*. — 1. Ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dei centri abitati è vietato:

a) aprire canali, fossi ed eseguire qualunque escavazione nei terreni laterali alle strade;

b) costruire, ricostruire o ampliare lateralmente alle strade, manufatti o muri di cinta di qualsiasi tipo e materiale a distanze misurate dal confine stradale inferiori a quelle indicate nel regolamento per ciascun tipo di strada;

c) impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni.

Il regolamento determina le varie distanze dal confine stradale in relazione alla tipologia dei divieti indicati.

2. In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di rispetto indicate nel comma 1, lettere *b)* e *c)*, devesi aggiungere la area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le face di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nel regolamento, e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi.

3. In corrispondenza e all'interno degli svincoli è vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intesecano.

(Omissis)».

«Art. 17 *(Fasce di rispetto nelle curve fuori dei centri abitati)*. — 1. Fuori dei centri abitati, all'interno delle curve devesi assicurare, fuori della proprietà stradale, una fascia di rispetto, inibita a qualsiasi tipo di costruzione, di recinzione, di piantagione, di deposito, osservando le norme deteminate dal regolamento in relazione all'ampiezza della curvatura.

2. All'esterno delle curve si osservano le fasce di rispetto stabilite per le strade in rettilineo.

(Omissis)».

«Art. 18 *(Fasce di rispetto ed aree di visibilità nei centri abitati)*. — 1. Nei centri abitati, per le nuove costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti, le fasce di rispetto a tutela delle strade, misurate dal confine stradale, non possono avere dimensioni inferiori a quelle indicate nel regolamento in relazione alla tipologia delle strade.

2. In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di rispetto indicate nel comma 1 devesi aggiungere l'area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nel regolamento a seconda del tipo di strada, e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi.

3. In corrispondenza di intersezioni stradali a livelli sfalsati è vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione all'interno dell'area di intersezione che pregiudichino, a giudizio dell'ente proprietario, la funzionalità dell'intersezione stessa e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano.

4. Le recinzioni e le piantagioni dovranno essere realizzate in conformità ai piani urbanistici e di traffico e non dovranno comunque ostacolare o ridurre, a giudizio dell'ente proprietario della strada, il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione.

(Omissis)».

Note all'art. 3:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1996 recante: «Nuove direttive alle regioni in materia di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 marzo 1997, n. 70. Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 2:

«Art. 2 *(Nuove concessioni, potenziamenti e rinnovi)*. — 1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 6, 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1989, le concessioni relative ad impianti attivi e funzionanti (erogazione effettiva di carburanti negli ultimi dodici mesi) potranno essere finalizzate, previa volontaria rinuncia, ad operazioni di concentrazione e/o potenziamento da effettuarsi entro i termini con le modalità e nell'ambito territoriale stabiliti nei piani regionali di razionalizzazione e comunque entro cinque anni dalla data di entrata in vigore delle presenti direttive. In assenza del piano regionale di razionalizzazione le operazioni di concentrazione e/o potenziamento dovranno effettuarsi secondo le seguenti articolazioni:

a) rinunce relative a chiusure effettuate entro il 30 giugno 1998: un quinquennio decorrente dalla chiusura. In tal caso potranno essere utilizzate in ambito regionale;

b) rinunce relative a chiusure effettuate entro il 30 giugno 1999: un trennio decorrente dalla chiusura;

c) rinunce relative a chiusure effettuate entro il 30 giugno 2000: diciotto mesi decorrenti dalla chiusura».

— La legge 10 marzo 1986, n. 61, «Modifica dell'art. 21 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, concernente la misura delle scorte di riserva a carico degli importatori di prodotti petroliferi finiti e del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, concernente la disciplina della importazione, della lavorazione, del deposito e della distribuzione degli oli minerali e oli carburanti» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 13 marzo 1986, n. 60. Il testo del comma 3 dell'art. 2 è il seguente:

«3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, stabilisce annualmente l'ammontare complessivo delle scorte di riserva, ripartendolo fra i soggetti tenuti all'obbligo della scorta sulla base delle immissioni al consumo dell'anno prece-

dente, previa detrazione dall'ammontare stesso dell'entità delle scorte detenute dai produttori di elettricità che gestiscono centrali termoelettriche, di quelle dei depositi commerciali ed industriali — esclusi quelli SIF e doganali privati — aventi l'obbligo della tenuta della scorta in misura pari al 10 per cento delle relative capacità, della scorta strategica di proprietà dello Stato, dei prodotti ottenibili dalla lavorazione del greggio di produzione nazionale, e delle scorte operative delle raffinerie che abbiano effettuato lavorazioni per conto di un committente estero o per l'esportazione, limitatamente alla quantità di prodotto ottenuto da lavorazioni per conto di committente estero o per l'esportazione. Per i soggetti che iniziano l'immissione al consumo di prodotti petroliferi nel corso dell'anno, l'ammontare della scorta è fissato in misura pari al 25 per cento delle quantità progressivamente immesse al consumo».

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario. Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 17, nonché dei commi 25, 26, 27 e 28 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, sullo snellimento dell'attività amministrativa:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali».

«25. Il parere del Consiglio di Stato è richiesto in via obbligatoria:

a) per l'emanazione degli atti normativi del Governo e dei singoli Ministri, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché per l'emanazione di testi unici;

b) per la decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica;

c) sugli schemi generali di contratti-tipo, accordi e convenzioni predisposti da uno o più Ministri.

26. È abrogata ogni diversa disposizione di legge che preveda il parere del Consiglio di Stato in via obbligatoria. Resta fermo il combinato disposto dell'art. 2, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'art. 33 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054.

27. Fatti salvi i termini più brevi previsti per legge, il parere del Consiglio di Stato è reso nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta; decorso il termine, l'amministrazione può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora, per esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.

28. È istituita una sezione consultiva del Consiglio di Stato per l'esame degli schemi di atti normativi per i quali il parere del Consiglio di Stato è prescritto per legge o è comunque richiesto dall'amministrazione. La sezione esamina altresì, se richiesto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, gli schemi di atti normativi dell'Unione europea. Il parere del Consiglio di Stato è sempre reso in adunanza generale per gli schemi di atti legislativi e di regolamenti devoluti dalla sezione o dal presidente del Consiglio di Stato a causa della loro particolare importanza».

— Il testo dell'art. 17, comma 1 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recante «Ordinamento delle autonomie locali» è il seguente:

«Art. 17 *(Aree metropolitane)*. — 1. Sono considerate aree metropolitane le zone comprendenti i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e gli altri comuni i cui insediamenti abbiano con essi rapporti di stretta integrazione in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, nonché alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali».

— Il decreto del Ministero dell'industria, commercio e artigianato, del 16 maggio 1996, n. 392, recante «Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli olii usati» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 luglio 1996, n. 173. Il testo del comma 4 dell'art. 2, è il seguente:

«4. I rivenditori al dettaglio che non effettuano la sostituzione dell'olio, sono tenuti ad esporre, ove non altrimenti indicato, una targa ben visibile che inviti gli acquirenti a non disfarsi dell'olio usato, disperdendolo nell'ambiente, ed a conferirlo nell'apposito centro di stoccaggio».

Note all'art. 4:

— La legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario. Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 2:

«Art. 2. — 1. La disciplina legislativa delle funzioni e dei compiti conferiti alle regioni ai sensi della presente legge spetta alle regioni quando è riconducibile alle materie di cui all'art. 117, primo comma della Costituzione. Nelle restanti materie spetta alle regioni il potere di emanare norme attuative ai sensi dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione».

— Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Note all'art. 5:

— La legge 9 gennaio 1991, n. 9, recante: «Norme per l'attuazione del Nuovo piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 gennaio 1991, n. 13, supplemento ordinario. Il testo dell'art. 16 è il seguente:

«Art. 16 *(Attuazione della legge - Competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano)*. — 1. Le regioni emanano, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, norme per l'attuazione della presente legge.

2. Resta ferma la potestà delle province autonome di Trento e di Bolzano di emanare norme legislative sul contenimento dei consumi energetici e sullo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia nell'ambito delle materie di loro competenza, escluse le prescrizioni tecniche rispondenti ad esigenze di carattere nazionale contenute nella presente legge e nelle direttive del CIPE.

3. Su richiesta delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, l'ENEL, l'Ente nazionale idrocarburi (ENI), l'ENEA, il CNR e le università degli studi in base ad apposite convenzioni e nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali, assistono le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nell'attuazione della presente legge. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e i comuni, singoli o associati, possono dotarsi di appositi servizi per l'attuazione degli adempimenti di loro competenza previsti dalla presente legge».

— La legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante: «Norme per la tutela della concorrenza e del mercato» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 ottobre 1990, n. 240.

Nota all'art. 6:

— La deliberazione CIP 12 settembre 1989, n. 18 (Adeguamento per il coefficiente per il calcolo del prezzo delle benzine di cui al provvedimento CIP n. 28/1987 ed istituzione di un fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 settembre 1989, n. 218. Il provvedimento CIP n. 18/1989 è stato da ultimo modificato dal decreto ministeriale 25 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 gennaio 1993, n. 21.

Note all'art. 8:

— Sulla legge 10 marzo 1986, n. 61, vedi nota all'art. 3.

— La direttiva 68/414/CEE del Consiglio del 20 dicembre 1968, stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio. È pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Comunità europee del 23 dicembre 1968, n. 308.

— Il testo dell'art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante «Norme per la tutela della concorrenza e del mercato» è il seguente:

«Art. 7 *(Controllo).* — 1. Ai fini del presente titolo si ha controllo nei casi contemplati dall'art. 2359 del codice civile ed inoltre in presenza di diritti, contratti o altri rapporti giuridici che conferiscono, da soli o congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto e di diritto, la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle attività di un'impresa, anche attraverso:

a) diritti di proprietà o di godimento sulla totalità o su parti del patrimonio di un'impresa;

b) diritti, contratti o altri rapporti giuridici che conferiscono un'influenza determinante sulla composizione, sulle deliberazioni o sulle decisioni degli organi di un'impresa.

2. Il controllo è acquisito dalla persona o dalla impresa o dal gruppo di persone o di imprese:

a) che siano titolari dei diritti o beneficiari dei contratti o soggetti degli altri rapporti giuridici suddetti;

b) che, pur non essendo titolari di tali diritti o beneficiari di tali contratti o soggetti di tali rapporti giuridici, abbiano il potere di esercitare i diritti che ne derivano».

Note all'art. 9:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420, concernente: «Regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l'installazione di impianti di lavorazione o di deposito di olii minerali» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 giugno 1994, n. 151.

— Sulla legge 10 ottobre 1990, n. 287, vedi nota all'art. 5.

Nota all'art. 10:

— La legge 5 marzo 1990, n. 46, recante «Norme per la sicurezza degli impianti» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 marzo 1990, n. 59.

98G0072

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI SOCIALI

DECRETO 18 ottobre 1997.

Modalità e criteri di presentazione al Ministro per la solidarietà sociale di programmi pluriennali di intervento, proposti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione della legge 28 agosto 1997, n. 284.

IL MINISTRO PER LA SOLIDARIETÀ SOCIALE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 maggio 1996 recante delega di funzioni al Ministro per la solidarietà sociale, on.le Livia Turco, per quanto attiene l'applicazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

Vista la legge 28 agosto 1997, n. 284, recante disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati;

Visto l'art. 3 della suddetta legge che dispone l'istituzione, da parte delle Regioni, di appositi centri o servizi di educazione permanente e di sperimentazione per le attività lavorative ed occupazionali per l'inserimento delle persone prive di vista;

Considerato che l'art. 3, comma 2, della legge citata, prevede che il Ministro per la solidarietà sociale definisca con proprio decreto le modalità ed i criteri per la presentazione dei programmi pluriennali di intervento da parte delle regioni;

Ravvisata la necessità di dare piena attuazione al disposto di cui al comma 2 dell'art. 3 della legge 28 agosto 1997, n. 284;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 28 agosto 1997, n. 284, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano possono presentare al Ministro per la solidarietà sociale programmi pluriennali di intervento per l'accesso ai contributi di cui al comma 2 del suddetto articolo.

2. I programmi di cui al comma 1, devono essere finalizzati prevalentemente allo svolgimento delle seguenti attività:

a) diagnosi funzionale, al fine della riabilitazione, della educazione, dell'integrazione lavorativa, occupazionale e sociale;

b) alle accoglienze periodiche per i soggetti interessati e loro familiari;

c) alla consulenza alle famiglie;

d) alla residenzialità programmata in piccoli gruppi;

e) alla preparazione e sostegno alla frequenza della scuola comune;

f) alla assistenza didattica extra-scolastica;

g) alla progettazione, coordinamento e conduzione di percorsi formativi integrati, finalizzati all'inserimento lavorativo e occupazionale;

h) alla assistenza domiciliare.

Art. 2.

Criteri di valutazione

La valutazione dei singoli programmi presentati avviene secondo i seguenti prioritari criteri:

a) presenza sul territorio regionale e provinciale delle persone cieche pluriminorate;

b) finalizzazione al reinserimento sociale, scolastico, lavorativo;

c) collegamento con i servizi di base e in particolare con le strutture sanitarie, formative e scolastiche;

d) integrazione con altre iniziative, servizi e strutture già esistenti sul territorio per l'assistenza ai ciechi al fine di un'azione comune e coordinata;

e) intesa con altre Regioni o con le Provincie autonome di Trento e Bolzano territorialmente confinanti per la realizzazione di programmi integrati e coordinati;

f) ottimizzazione delle risorse in relazione all'efficacia dei programmi.

Art. 3.

Termini e modalità per la presentazione dei programmi

1. I programmi presentati dalle regioni e dalla provincie autonome di Trento e Bolzano devono essere corredati da un dettagliato preventivo con l'analisi dei costi e l'indicazione dei tempi di esecuzione e dalla richiesta di ammissione al contributo. La richiesta di contributo ed i programmi per i quali si chiede il finanziamento, redatti in duplice copia devono pervenire, a mezzo raccomandata, entro il termine perentorio del 31 marzo 1998 o mediante consegna diretta entro le ore 12 dello stesso giorno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali - Ufficio per le tematiche familiari e sociali - Via Veneto, 56 - 00187 Roma. La data deve risultare dal timbro postale ovvero dal protocollo del giorno di consegna.

2. Ai programmi firmati dal presidente della giunta regionale o dall'assessore da lui delegato o dal presidente della provincia autonoma o dall'assessore da lui delegato deve essere allegata la seguente documentazione:

a) delibera di approvazione del programma, in originale o in copia conforme all'originale, adottata dal competente organo della regione o della provincia autonoma;

b) richiesta di ammissione al contributo di cui al comma 1. Qualora il programma presentato sia biennale, la richiesta di finanziamento deve essere specificata per ogni esercizio finanziario di riferimento. Per le richieste a carico degli esercizi successivi al 1998 l'erogazione sarà subordinata alle disponibilità finanziarie;

c) elenco degli eventuali altri soggetti cofinanziatori del programma con la quantificazione delle relative risorse.

Art. 4.

Relazione

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano devono inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali - Ufficio per le tematiche familiari e sociali, entro e non oltre 3 mesi dalla data di corresponsione del 50% del contributo, un resoconto sullo stato di avvio del programma finanziato.

2. Su parere della commissione di valutazione e verifica dei programmi di cui al successivo art. 5, verrà erogato il restante 50% del contributo complessivo previsto.

3. Le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, in conformità alle vigenti normative regionali e provinciali, dispongono i controlli sulla destinazione dei finanziamenti assegnati e prevedono strumenti di verifica dell'efficacia, nei tempi prefissati nel programma, degli interventi finalizzati. Entro 6 mesi dalla verifica della realizzazione del programma, le regioni e le provincie autonome, inviano un dettagliato resoconto ed una relazione finale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali - Ufficio per le tematiche familiari e sociali.

Art. 5.

Commissione di valutazione e verifica dei programmi

1. Con decreto del Ministro per la solidarietà sociale è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, una commissione per la valutazione e la verifica dei programmi presentati per l'ammissione al contributo previsto dall'art. 3, comma 2, della legge 28 agosto 1997, n. 284, sotto il profilo della loro congruenza e validità secondo i criteri di cui all'art. 2.

2. La commissione è presieduta dal coordinatore dell'Ufficio per le tematiche familiari e sociali ed è composta dai rappresentanti del Ministero della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, della conferenza Stato-Regioni e Stato-città e autonomie locali nonché al Dipartimento per gli affari sociali.

3. La partecipazione ai lavori della commissione è gratuita. Per l'espletamento dei suoi compiti la Commissione si avvale del personale e delle strutture del Dipartimento per gli affari sociali che provvedono a svolgere compiti di segreteria.

Roma, 18 ottobre 1997

Il Ministro: TURCO

Registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1998
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 85

98A1783

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DEL TURISMO

DECRETO 8 gennaio 1998.

Revoca dei contributi concessi alla regione autonoma Valle d'Aosta per la realizzazione dei progetti denominati: area attr. Aosta Arco Augusto e Foyer De Montagne.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DEL TURISMO

Vista la legge 30 maggio 1995, n. 203, recante: «Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 1994, istitutivo del Dipartimento del turismo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 febbraio 1997, registro n. 1, foglio n. 67, con il quale il dott. Stefano Landi è nominato capo del Dipartimento del turismo;

Visto il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, recante misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche;

Visto il decreto 31 dicembre 1988 recante criteri prioritari, parametri di valutazione e criteri di ripartizione in attuazione del disposto degli articoli 1 e 2 della legge 556/1988;

Visto il decreto 14 dicembre 1989 recante approvazione dei progetti a carattere regionale per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche per la regione Valle d'Aosta;

Considerato che nell'elenco allegato al predetto decreto figura il titolare di contributi «Regione autonoma Valle d'Aosta»;

Considerato che la regione non ha ancora trasmesso la documentazione utile al trasferimento dei contributi spettanti per la realizzazione delle iniziative selezionate per il finanziamento;

Viste, per tutte, le note 5 maggio 1997, 6 marzo 1997, 6 settembre 1996, con le quali è stato sollecitato l'invio della documentazione necessaria al trasferimento dei fondi spettanti alla regione avvertendo che, in caso contrario, si sarebbe dovuto provvedere alla revoca;

Considerato che alle riferite note non è stato dato riscontro e che sono venute ormai meno le caratteristiche di attualità, rapidità e urgenza poste a base dell'intervento della legge n. 556/1988;

Visto in particolare l'art. 2, comma 3, della legge n. 556/1988;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla revoca dei contributi concessi al riferito concessionario;

Considerato, inoltre il disposto dell'art. 1, 8° comma, della legge n. 203/1995;

Ritenuto che, per il momento, non appare opportuno provvedere al contestuale versamento all'entrata del bilancio statale per la successiva riassegnazione al Fondo per la riqualificazione dell'offerta turistica italiana dei contributi revocati, poiché occorre attendere la scadenza dei termini per un'eventuale impugnativa;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati i contributi concessi alla «regione autonoma Valle d'Aosta» per la realizzazione dei progetti di cui all'elenco allegato.

Art. 2.

Con successivi provvedimenti si procederà al versamento delle relative somme all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riqualificazione dell'offerta turistica italiana, ai sensi dell'art. 1, commi 6 e 8, della legge 30 maggio 1995, n. 203.

Il presente decreto sarà trasmesso al competente organo di controllo.

Roma, 8 gennaio 1998

Il capo del dipartimento: LANDI

ALLEGATO

(Decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, articoli 1 e 2)

PROGETTI APPROVATI A CARATTERE REGIONALE

REGIONE VALLE D'AOSTA

Localizzazione	Progetto	Concessionario	Costo di investimento ammissibile a contributo lire/milioni	Contributo conto capitale lire milioni	Contributo conto interessi (annuo) lire milioni
—	—	—	—	—	—
Aosta:					
Aosta	Area attr. Aosta Arco Augusto	Regione autonoma Valle d'Aosta	3.645	1.276	67,0
Valgrisenche	Foyer de Montagne	Regione autonoma Valle d'Aosta	8.152	2.853	149,8
		Totali . . .	11.797	4.129	216,8

98A1712

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 7 novembre 1997, n. 512.

Regolamento concernente modifica dell'art. 4 del decreto ministeriale 26 luglio 1990, n. 244, recante: «Norme regolamentari per l'erogazione di contributi alle regioni ai fini della realizzazione di centri di prima accoglienza e di servizi per gli immigrati».

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMMAZIONE ECONOMICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA E GLI AFFARI REGIONALI

Visto l'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, concernente la concessione di contributi alle regioni, ai fini della realizzazione di centri di prima accoglienza e servizi per gli immigrati e in particolare il comma 6, che prevede a tal fine l'emanazione di norme regolamentari;

Visti gli articoli 22 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il decreto del Ministro del tesoro del 26 luglio 1990, n. 244, attuativo del predetto articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, e, in particolare l'articolo 4 che prevede, ai fini dell'erogazione dei contributi alle regioni, l'istituzione di un Comitato presieduto dal Vice Presidente del Consiglio dei Ministri o da un suo rappresentante;

Ritenuto di modificare l'articolo 4 del richiamato decreto n. 244 del 1990, nel senso di attribuire la funzione di Presidente del Comitato al Presidente del Consiglio dei Ministri o ad un suo delegato in sostituzione dell'attuale attribuzione al Vice Presidente, tenuto conto che appare non congrua l'attuale attribuzione in considerazione della circostanza che la figura istituzionale del Vice Presidente del Consiglio dei Ministri non risulta necessariamente presente nella composizione governativa ed, in ogni caso, in quanto risulta avulsa dalle attribuzioni proprie dell'attuale Vice Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto l'articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1989, n. 400;

Sentito il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 settembre 1997;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 178305/3 del 27 ottobre 1997);

Decreta:

Articolo unico

1. All'articolo 4 del decreto ministeriale 26 luglio 1990, n. 244, le parole «presieduto dal Vice Presidente del Consiglio dei Ministri o da un suo rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un suo rappresentante».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 7 novembre 1997

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
PINZA

Il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
BASSANINI

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1998
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 288

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

— L'art. 4 del decreto ministeriale 26 luglio 1990, n. 244, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 4 *(Comitato per l'esame dei programmi per la realizzazione di centri di prima accoglienza e di servizi per gli stranieri immigrati)*. — 1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è costituito un comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un suo rappresentante, del quale fanno parte un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni del Tesoro, dell'Interno e dei Dipartimenti per gli affari sociali e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, con il compito di esaminare i programmi proposti e di verificarne, sulla base di relazioni semestrali inviate dalle regioni, la successiva realizzazione anche ai fini dell'eventuale revoca del contributo».

98G0071

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 23 dicembre 1997.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio comunale di Bagnoli del Trigno in provincia di Isernia.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 29 giugno 1939 n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1997 n. 616, art. 82;

Vista la sentenza n. 359/1985 con la quale la Corte costituzionale ha riconosciuto a questo Ministero la potestà concorrenziale di imporre vincoli secondo la procedura prevista dall'art. 82 del sopradetto decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1997;

Considerato che la soprintendenza archeologica e per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici del Molise, con nota n. 4132 del 18 febbraio 1997 ha trasmesso tutti gli atti idonei ad avviare la procedura di imposizione del vincolo ex lege 1497/1939 per l'intero territorio comunale di Bagnoli del Trigno in provincia di Isernia, rilevando come esso si contraddistingua come complesso di cose immobili, per la sua singolarità geologica e per il suo valore estetico e tradizionale, caratterizzato dalla presenza di un antico borgo adattato su emergenze rocciose circondate da boschi e orti;

Considerato che la predetta soprintendenza ha evidenziato come il comune di Bagnoli del Trigno sorga in un settore del Molise ricco di materiale archeologico attestante l'esistenza di molti borghi sannitici distrutti dalle guerre, sia circondato da un territorio ricco di storia e connotato paesaggisticamente dall'intervallarsi di boschi, pascoli, terreni coltivati, con forti emergenze rocciose, con orografia mediocollinare, caratterizzata dalla connessione di appezzamenti ben differenziati fra loro e riconoscibili per la diversa destinazione dei terreni limitrofi;

Considerato che in tale territorio comunale la zona esposta ad ovest è ricca di connotazioni: gobbe e valloni poco profondi si susseguono degradando verso il fondo valle, sulla riva del fiume Trigno, con superfici pianeggianti (quali il bosco di Selvapiana) e pendenze (quali Selvapagana, Monte di Sopra, Lentere), con bruschi sollevamenti alle maggiori altitudini in corrispondenza dei quali si trovano spuntoni calcarei come il già citato Monte di Sopra, Spelonca e lo stesso masso roccioso su cui sorge il centro abitato, poi la formazione argillosa lascia il posto a quella arenacea-sabbiosa di origine fluviale, molto fertile, ma sottoposta ad erosione superficiale, con consistenti pascoli e boschi caratterizzati da essenze sub-mediterranee, con prevalenza di querce, cerro, roverella, rovere e farneto e sottobosco ricco di essenze arbustive quali il biancospino, il prugnolo, il ginepro, la ginestra;

Considerato che l'area sopradescritta è visibile dalla s.s. 650 che segue l'andamento del fiume Trigno dalla quale appare come un bosco unico che avvolge l'intero versante della collina alla cui sommità svettano gli imponenti speroni rocciosi sui quali sorge il centro storico, che costituisce esempio irripetibile di profonda fusione fra natura, architettura e territorio, caratterizzato da pregevoli emergenze architettoniche quali il castello di epoca longobarda, la chiesa di S. Silvestro consacrata nel 1726, contratta fra due rocce, con portale romanico, l'antico nucleo di S. Caterina e un edificio, impropriamente detto «casa romana» che fu la prima casa canonica di Bagnoli, con elementi scultorei ed architettonici risalenti all'anno 1000;

Considerato che anche il versante esposto a sud-est, seppur visivamente più frammentato rileva pregevoli caratteristiche ambientali per l'intervallarsi di piccole macchie boschive, cespuglieti, campi coltivati e pascoli che testimoniano la costante vocazione agro-silvo-pastorale del territorio stesso, mentre il settore ad est si caratterizza per la presenza di una serie di fossi a regime torrentizio quali il Vallone Chiaia, il Vallone Difesa, il Vallone Transo e per le marne e le argille scagliose grigio-rossastre con interruzione di banchi calcarei che occupano i punti elevati;

Considerato che da quanto sopra esposto appare indispensabile sottoporre a vincolo ex lege 1497/1939 l'area sopradescritta al fine di garantirne la conservazione e di preservarla da interventi edilizi che potrebbero comprometterne irreparabilmente le pregevoli caratteristiche paesaggistico-ambientali;

Rilevata pertanto la necessità e l'urgenza di sottoporre l'area sopraindicata ad un idoneo provvedimento di tutela;

Considerato che il comitato di settore per i beni ambientali ed architettonici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali nella seduta del 21 ottobre 1997 ha espresso parere favorevole alla proposta di vincolo formulata dalla predetta soprintendenza;

Decreta:

L'intero territorio comunale di Bagnoli del Trigno in provincia di Isernia è dichiarato di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed in applicazione dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed è pertanto soggetto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa ed a quelle previste nel citato decreto del Presidente della Repubblica. La soprintendenza archeologica e per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici del Molise provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 12 del relativo regolamento d'esecuzione 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune interessato e che copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici del comune suddetto.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio o, a scelta dell'interessato, avanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Roma, 23 dicembre 1997

Il Sottosegretario di Stato: BORDON

Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1990
Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 25

98A1711

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 15 gennaio 1998.

Campagna di pesca del bianchetto nei compartimenti marittimi della Liguria.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge e in particolare l'art. 126;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995 in materia di rilascio delle licenze per la pesca marittima;

Visto il decreto ministeriale 28 agosto 1996 che ha disciplinato la pesca del novellame da consumo;

Visto il decreto ministeriale 11 novembre 1997 che all'art. 1 ha stabilito il periodo per l'esercizio della pesca professionale del novellame di sarda, alice e del rossetto (*Aphia minuta*) limitatamente alla campagna di pesca 1997-1998;

Considerata l'opportunità di differire il termine di detto periodo limitatamente alle acque antistanti i compartimenti della Liguria in conseguenza della peculiarità delle condizioni oceanografiche e meteoclimatiche;

Sentito il Comitato nazionale per la gestione e conservazione delle risorse biologiche del mare riunitosi congiuntamente alla commissione consultiva centrale nella seduta del 13 gennaio 1998;

Decreta:

Art. 1.

1. Nelle acque antistanti i compartimenti marittimi della Liguria, l'esercizio della pesca professionale del novellame di sarda, alice e del rossetto (*Aphia minuta*) è consentito dal 22 gennaio 1998 al 22 marzo 1998.

Il presente decreto entra in vigore il successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 1998

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 1998
Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 49

98A1785

DECRETO 16 gennaio 1998.

Sospensione della pesca dei molluschi bivalvi nei compartimenti marittimi di Roma e Gaeta.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, modificata dalla legge 25 agosto 1988, n. 381, recante disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1992 recante disciplina in materia di molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1997, recante disposizioni sull'applicazione del fondo di solidarietà della pesca nel mar Tirreno per la pesca dei molluschi bivalvi con le draghe idrauliche;

Visto il decreto ministeriale 1° ottobre 1997, che ha disposto la sospensione dell'attività di pesca dei molluschi bivalvi nei compartimenti marittimi del Lazio e della Campania;

Considerato il persistere della crisi della risorsa dei molluschi bivalvi nelle acque antistanti i compartimenti marittimi di Roma e Gaeta;

Sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima e il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare che nella riunione del 13 gennaio 1998 ha espresso, all'unanimità, parere favorevole;

Decreta:

1. Le unità iscritte nei registri delle navi minori e galleggianti dei compartimenti marittimi di Roma e Gaeta, esercitanti la pesca dei cannolicchi con draga idraulica sono obbligate a sospendere l'attività di pesca fino al 30 giugno 1998.

2. In dipendenza della sospensione di cui al comma 1 non è corrisposto alle imprese delle unità interessate alcun contributo.

Art. 2.

1. Le unità iscritte nei registri delle navi minori e galleggianti dei compartimenti marittimi di Roma e Gaeta, esercitanti la pesca delle vongole con draga idraulica, sino al 30 giugno 1998, nei giorni consentiti di attività non possono catturare una quantità di vongole superiore a due quintali.

Art. 3.

1. La violazione delle disposizioni di cui al presente decreto sarà perseguita ai sensi delle leggi vigenti.

Il preseùte decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 16 gennaio 1998

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 1998
Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 48

98A1786

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 16 febbraio 1998.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa mista «Artigianfidi - Soc. cooperativa a r.l.», in Ascoli Piceno, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 4 marzo 1996 e dei successivi accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa mista «Artingianfidi - Società cooperativa a r.l.», con sede nel comune di Ascoli Piceno, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa mista «Artingianfidi - Società cooperativa a r.l.», con sede in Ascoli Piceno, costituita per rogito notaio dott. Giulio Acquaticci in data 11 ottobre 1984, repertorio n. 6217, è posta liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Sergio Spurio, nato ad Ascoli Piceno il 9 agosto 1960, con studio in Folignano (Ascoli Piceno), via S. Benedetto n. 29, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 1988

Il direttore generale: DI IORIO

98A1784

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 8 gennaio 1998.

Integrazione al decreto ministeriale 8 gennaio 1998 - tabella XLV/10 - in materia di scuole di specializzazione del settore «psicologia della salute».

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni sull'ordinamento universitario, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 - Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13 - Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Visto l'art. 17, comma 101, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto ministeriale 28 aprile 1997 - Modifiche all'ordinamento didattico universitario, relativamente alle scuole di specializzazione del settore psicologico;

Considerata l'opportunità di procedere alla revisione degli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore psicologico;

Visto l'art. 3 della tabella XLV/10 allegata al decreto ministeriale 28 aprile 1997 - Scuola di specializzazione in psicologia della salute, che non prevede, per mero errore, che agli specialisti in psicologia della salute sia consentito iscriversi all'elenco speciale degli psicoterapeuti;

Considerata, pertanto, l'esigenza di integrare l'art. 3 della predetta tabella XLV/10;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale reso nell'adunanza del 2 ottobre 1997;

Ritenuta la necessità di rettificare la tabella I, allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni e di integrare la tabella XLV/10, recante gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore psicologico;

Decreta:

Articolo unico

Il secondo comma dell'art. 3 della tabella XLV/10, allegata al decreto ministeriale 28 aprile 1997, citato in premessa, è sostituito dal seguente:

«La scuola rilascia il titolo di specialista in psicologia della salute. Il predetto titolo consente l'iscrizione alla lista degli psicoterapeuti».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 1998

p. *Il Ministro:* GUERZONI

Registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 1998
Registro n. 1 Università e ricerca scientifica e tecnologica, foglio n. 16

98A1736

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 6 febbraio 1998.

Determinazione della misura del contributo dovuto per l'anno 1997 a favore del Fondo di garanzia per le vittime della caccia.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza assicurativa e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;

Visto l'art. 10 del decreto ministeriale 22 giugno 1993, n. 346, recante norme per la gestione del Fondo di garanzia per le vittime della caccia;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma delle art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante norme sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, concernente l'attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n. 220, recante norme sulla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visti i decreti ministeriali 12 ottobre 1993 e 27 gennaio 1997 concernenti la misura e le modalità di versamento del contributo dovuto a favore del Fondo di garanzia per le vittime della caccia;

Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 1997 con il quale è stata determinata da ultimo la misura del versamento del contributo dovuto a favore del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, per l'anno 1996;

Visto il parere reso dall'ISVAP in data 22 gennaio 1998 in merito alla questione di cui trattasi;

Visto il rendiconto della gestione «Fondo di garanzia per le vittime della caccia» per l'anno 1996, approvato dal Consiglio di amministrazione della Consap S.p.a. in data 10 ottobre 1997;

Ritenuta la necessità di determinare la misura del ripetuto contributo per l'anno 1997;

Decreta:

Per l'anno 1997 il contributo di cui all'art. 25 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è determinato nella misura del 5 per cento dei premi incassati nello stesso anno per l'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi derivante, nell'esercizio dell'attività venatoria, dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività stessa, al netto della detrazione per gli oneri di gestione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 1998

Il Ministro: BERSANI

98A1737

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 25 febbraio 1998.

Approvazione delle nuove norme statutarie di Meie assicurazioni S.p.a. che comportano la trasformazione del tipo societario da mutua assicuratrice in società per azioni e la variazione della denominazione sociale da società mutua di assicurazioni fra esercenti imprese elettriche ed affini o, in forma abbreviata, Meie assicuratrice S.m.a. in Meie assicurazioni S.p.a. (Provvedimento n. 811).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visti gli articoli 3 e 12 del decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza, credito e cauzione e tutela giudiziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell' artigianato;

Visti i decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Visto in particolare l'art. 40 del predetto decreto legislativo che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto e del programma di attività;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate alla Meie assicuratrice S.m.a., con sede in Milano, ed i successivi provvedimenti autorizzatori;

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci della Meie assicuratrice S.m.a del 30 dicembre 1997 che ha deliberato la trasformazione del tipo societario da mutua assicuratrice in società per azioni con la nuova denominazione di Meie assicurazioni S.p.a. e la conseguente modifica dello statuto sociale;

Visto il decreto del 13 febbraio 1998 con il quale il tribunale di Milano ha omologato le deliberazioni adottate dall'assemblea straordinaria del 30 dicembre 1997;

Vista la comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo n. 175/1995;

Considerato che non esistono elementi ostativi in ordine all'approvazione delle predette modifiche allo statuto sociale della società di cui trattasi;

Dispone:

È approvato il testo dello statuto sociale di Meie assicurazioni S.p.a., così come modificato a seguito della trasformazione di tipo societario da società mutua assicuratrice a società per azioni, nonché della variazione di denominazione sociale da società mutua di assicurazioni fra esercenti imprese elettriche ed affini, o in forma abbreviata, Meie assicuratrice, in Meie assicurazioni S.p.a.

Roma, 25 febbraio 1998

Il presidente: MANGHETTI

98A1739

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 26 gennaio 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1994.

Vista la delibera del senato accademico del 12 aprile 1996;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 23 maggio 1996;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale dell'11 ottobre 96;

Sentito il parere del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica espresso con nota del 23 dicembre 1997;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

al titolo XIV dello statuto dell'Università «La Sapienza» la denominazione della scuola di ingegneria aerospaziale è modificata in «Scuola di ingegneria astronautica».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 1998

Il rettore: D'ASCENZO

98A1751

UNIVERSITÀ DI PISA

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di questa Università, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 gennaio 1990, n. 341;

Visto i decreti ministeriali 30 giugno 1995, con i quali sono state introdotte modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea in farmacia ed in chimica e tecnologie farmaceutiche;

Viste le proposte di modifica di statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università, relative al riordinamento dei corsi di laurea in farmacia ed in chimica e tecnologie farmaceutiche;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 19 giugno 1997;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni, è ulteriormente modificato nella parte concernente gli statuti dei corsi di laurea in farmacia ed in chimica e tecnologie farmaceutiche, della facoltà di farmacia.

Art. 2.

Gli statuti dei corsi di laurea di cui all'art. 1 sono sostituiti dagli statuti riportati in allegato al presente decreto del quale costituiscono parte integrante.

Art. 3.

Il presente decreto, in vigore dall'anno accademico 1997/98, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pisa, 31 ottobre 1997

Il rettore: MODICA

ALLEGATO

Corso di laurea in Farmacia

Art. 1 - Il corso di laurea in Farmacia ha lo scopo di assicurare la preparazione indispensabile per le molteplici funzioni ed attività che possono essere svolte dai laureati del settore farmaceutico e che sono definite e regolamentate dalla normativa nazionale e comunitaria. In particolare il corso di laurea ha lo scopo di fornire le competenze scientifico-professionali necessarie per operare nelle farmacie, nonché per concorrere ad attività di informazione ed educazione sanitaria.

Art. 2 - *Durata ed articolazione del corso di laurea*

La durata del corso di laurea in Farmacia è fissata in cinque anni e comprende un periodo semestrale di tirocinio pratico professionale presso una farmacia aperta al pubblico od ospedaliera.

Il quinto anno deve avere non più di due insegnamenti al fine di consentire allo studente di dedicarsi al lavoro di tesi e al tirocinio professionale.

Il Consiglio della Struttura Didattica competente può articolare ciascuno dei cinque anni di corso in due periodi didattici (semestri) della durata di almeno tredici settimane ciascuno.

L'impegno complessivo è di almeno 1800 (milleottocento) ore di attività didattica assistita corrispondenti a 22 (ventidue) annualità.

I contenuti didattici formativi del corso di laurea sono articolati in aree; gli obiettivi sono indicati nel successivo art.6

L'attività didattica-formativa è organizzata sulla base di annualità costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari o integrati. Di norma il corso di insegnamento ha la durata di 70 (settanta) ore comprensive di tutte le attività didattiche. Il corso di insegnamento con esercitazioni individuali di laboratorio ha di norma la durata di 120 (centoventi) ore complessive. Il corso di insegnamento integrato è costituito da non più di due moduli didattici coordinati impartiti da più docenti e comunque con un unico esame finale. Della commissione di esame fanno parte tutti gli insegnanti del corso integrato.

La frequenza ai corsi é obbligatoria.

Parte della attività pratica potrà essere svolta presso laboratori e centri esterni sotto la responsabilità del titolare del corso, previa stipula di apposite convenzioni.

Per l'accertamento di profitto il Consiglio della struttura didattica può accorpare due discipline della stessa area in un unico esame, in modo da limitare il numero degli esami convenzionali tra 20 e 22.

Lo studente dovrà superare inoltre l'esame di laurea che consisterà nella discussione della tesi teorica o sperimentale. Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di Dottore in Farmacia.

Entro i primi tre anni del corso di laurea lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera di rilevanza scientifica. Le modalità dell'accertamento saranno definite dal Consiglio di Corso di laurea.

Art. 3 - *Regolamento di Ateneo*

La Facoltà recepisce, nello Statuto di Ateneo e nel regolamento didattico, l'ordinamento didattico nazionale, indica, per ciascuna area gli insegnamenti attingendoli dai settori scientifico disciplinari indicati nell' art. 6, nel pieno rispetto del vincolo imposto dalle norme della Comunità europea di cui al successivo art. 5.

Art. 4 - *Manifesto degli studi*

All'atto della predisposizione del Manifesto annuale degli studi il Consiglio della struttura didattica determinerà, con apposito regolamento e in conformità al Regolamento didattico di Ateneo, quanto espressamente previsto dal 2° comma dell'art. 11 della Legge 341/90.

In particolare il Consiglio di Corso di Laurea:

a) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualità. Stabilisce le denominazioni delle discipline che costituiscono i corsi monodisciplinari od integrati desumendole dai settori scientifico disciplinari indicati nell'art. 6 e nel vincolo della normativa nazionale e della Comunità Europea (*). Stabilisce inoltre le specificazioni più opportune (I, II, generale, avanzato, ecc.), che giovino a differenziare più esattamente il livello ed i contenuti didattici;

b) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

c) indica le discipline di cui lo studente dovrà avere ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, altresì, le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

(*) I contenuti delle materie previste della direttiva 85/432/CEE, recepita nel decreto legislativo n. 258/91, trovano riscontro nei settori scientifico disciplinari indicati fra parentesi:

-biologia vegetale e animale (E02A; E08X; E13X);
-fisica (B01B);
-chimica generale ed inorganica (C03X);
-chimica organica (C05X);
-chimica analitica (C01A);
-chimica farmaceutica, compresa l'analisi dei medicinali (C07X);
-biochimica generale ed applicata (medica) (E05A; E05B);
-anatomia e fisiologia; terminologia medica (E09A; E04A; F04A);
-microbiologia (E12X; F05X);
-farmacologia e farmacoterapia (E07X);
-tecnologia farmaceutica (C08X);
-tossicologia (E07X);
-farmacognosia (E07X; E08X);
-legislazione e, se del caso, deontologia (C08X).

t 5 - *Articolazione del co.so di laurea*
(Settori scientifico disciplinari, annualità, obiettivi didattico-formativi)

Area 1 - Fisica-matematica (2 annualità)
Obiettivi della attività didattica sono:
-fornire le basi di fisica indispensabili per l'apprendimento delle discipline del corso di laurea;
-acquisire le competenze pratiche per l'uso dei mezzi di calcolo, la gestione del software e l'analisi dati.

Settori scientifico disciplinari e discipline:
A02A - Analisi matematica
Istituzioni di matematiche (settore A02A)
Matematica (settore A02A)
A02B - Probabilità e statistica matematica
Istituzioni di matematiche (settore A02B)
Matematica (settore A02B)
Metodi matematici e statistici (settore A02B)
A04A - Analisi numerica
Istituzioni di matematiche
Matematica
B01B - Fisica
Fisica
K05A - Sistemi di elaborazione delle informazioni
Fondamenti di informatica
Sistemi di elaborazione
K05B - Informatica
Sistemi di elaborazione dell'informazione
S01B - Statistica per la ricerca sperimentale
Statistica (Settore S01B)

Per i vincoli imposti dalla Direttiva CEE 85/432, viene attivato l'insegnamento di Fisica (settore B01B)

Area 2 - Chimica(3 annualità)
Obiettivi della attività didattica sono:
-fornire i principi fondamentali della chimica generale ed inorganica nei suoi molteplici aspetti generali;
-fornire i principi basilari della chimica organica compresi il chimismo dei gruppi funzionali, la stereochimica ed i principali sistemi carbociclici ed eterociclici;
-fornire i principi basilari della chimica analitica indispensabili per affrontare le discipline del corso di laurea

Settori scientifico disciplinari e discipline:
C01A - Chimica analitica

Chimica analitica
C03X - Chimica generale ed inorganica
Chimica generale ed inorganica
.C05X - Chimica organica
Chimica organica
Chimica delle sostanze organiche naturali

Per i vincoli imposti dalla Direttiva CEE 85/432 vengono attivati gli insegnamenti di Chimica analitica (settore C01A) e di Chimica generale ed inorganica (settore C03X) e di Chimica organica (settore C05X).

Sono obbligatorie: almeno 1 annualità nel settore C03X, almeno 1 annualità nel settore C05X, almeno 0.5 annualità nel settore C01A.

Area 3 - Biologica (4 annualità)
Obiettivi della attività didattica sono:
-fornire le nozioni fondamentali della anatomia umana e della terminologia medica.
-fornire i concetti della biologia attraverso lo studio morfologico e funzionale dei costituenti degli organismi viventi vegetali ed animali oltre alle principali nozioni di farmacognosia;
-fornire le nozioni relative alle piante ad attività medicinale;
-fornire le conoscenze di base della biochimica generale ed applicata per lo studio delle principali molecole di interesse biologico e dei meccanismi molecolari dei fenomeni biologici.

Settori scientifico disciplinari e discipline:
E02A - Zoologia
Biologia Animale (settore E02A)
E05A - Biochimica
Biochimica applicata
Chimica biologica
Biochimica
E07X - Farmacologia
Farmacognosia (settore E07X)
E08X - Biologia farmaceutica
Biologia vegetale (settore E08X)
Farmacognosia (settore E08X)
Botanica Farmaceutica (settore E08X)
E09A - Anatomia umana
Anatomia umana
Istologia ed Anatomia (settore E09A)
E13X - Biologia applicata
Biologia animale (settore E13X)

Per i vincoli imposti dalla Direttiva CEE 85/432 vengono attivati gli insegnamenti di Biologia vegetale (settore E08X), di Biologia animale (settori E02A o E13X), di Anatomia umana (settore E09A), di Biochimica (settore E05A), di Biochimica applicata (settore E05A) e di Farmacognosia (settore E07X o E08X).

Area 4 - Fisiopatologica (3 annualità).
Obiettivi della attività didattica sono:
-fornire le basi di fisiologia generale e della terminologia medica;
-fornire le cognizioni generali sulla eziopatogenesi e sulla denominazione delle malattie umane e sulla terminologia medica;
-fornire sufficienti cognizioni di microbiologia ed igiene.

Settori scientifico disciplinari e discipline:
E04A - Fisiologia generale
Fisiologia generale
Fisiologia della nutrizione
E12X - Microbiologia generale
Microbiologia generale
F04A - Patologia generale
Patologia generale
F22A - Igiene generale ed applicata
Igiene

Educazione sanitaria
F05X - Microbiologia e microbiologia clinica
Microbiologia

Per i vincoli imposti dalla Direttiva CEE 85/432 vengono attivati gli insegnamenti di Fisiologia generale (settore E04A), di Microbiologia (settore F05X) e di Patologia generale (settore F04A).

Area 5 - Farmaceutica-tecnologica (5 annualità).
Obiettivi della attività didattica sono:
-fornire una adeguata conoscenza della chimica farmaceutica riguardante la sintesi, le proprietà, i meccanismi di azione, l'utilizzazione delle principali classi di farmaci e le conoscenze fondamentali sui rapporti struttura attività;
-fornire la conoscenza delle metodologie per il riconoscimento ed il dosaggio dei farmaci secondo i metodi ufficiali previsti dalle farmacopee;
-fornire le basi per la manipolazione delle materie prime farmaceutiche, la loro utilizzazione nelle formulazioni di preparati terapeutici, le metodologie della tecnica farmaceutica, nonché le norme legislative e deontologiche inerenti all'esercizio della attività professionale.

Settori scientifico disciplinari e discipline:
C07X - Chimica farmaceutica
Analisi dei medicinali
Chimica farmaceutica e tossicologica
Complementi di chimica farmaceutica
Basi molecolari dell' attività dei farmaci
Chimica dei recettori
C08X - Farmaceutico tecnologico applicativo
Tecnologia, socioeconomia e legislazione farmaceutica

Per i vincoli imposti dalla Direttiva CEE 85/432 vengono attivati gli insegnamenti di Chimica farmaceutica e tossicologica (settore C07X), di Analisi dei medicinali (settore C07X) e di Tecnologia socioeconomia e legislazione farmaceutiche (settore C08X).

Sono obbligatorie n.4 annualità nel settore C07X di cui 2 con esercitazioni individuali di laboratorio e 1 annualità nel settore C08X con esercitazioni individuali di laboratorio.

Area 6 - Farmacologica (2 annualità).
Obiettivi della attività didattica sono:
-fornire i concetti fondamentali della farmacologia e farmacoterapia e della tossicologia per lo studio dei farmaci negli aspetti relativi alla somministrazione, all'azione, al metabolismo, alla tossicità.

Settore scientifico-disciplinare e discipline:
E07X - Farmacologia
Farmacologia e farmacoterapia
Tossicologia
Biotecnologie farmacologiche

Per i vincoli imposti dalla Direttiva CEE 85/432 vengono attivati gli insegnamenti di Farmacologia e farmacoterapia (settore E07X) e di Tossicologia (settore E07X).

Area delle competenze specifiche di sede (3 annualità).
Le tre annualità da attivare obbligatoriamente saranno costituite da tre corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari o integrati la cui denominazione sarà desunta tra le discipline afferenti ai settori scientifico disciplinari sotto indicati:
C07X Chimica farmaceutica, C08X Farmaceutico tecnologico applicativo. E07X Farmacologia,E05A Biochimica, E05B Biochimica clinica, E08X Biologia farmaceutica,

Tutte le discipline dei settori e successive integrazioni e modificazioni di legge.

Norme transitorie:
Quando la Facoltà si sarà adeguata al suddetto ordinamento didattico. gli studenti già iscritti potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento. La Facoltà inoltre provvederà a stabilire le modalità per la convalida di tutti gli esami sostenuti qualora gli studenti già iscritti optino per il nuovo ordinamento. L'opzione per il nuovo ordinamento potrà essere esercitata entro i 5 anni dalla data di immatricolazione

Corso di laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche

Art. 1 - Il corso di laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche ha lo scopo di assicurare la preparazione scientifico-professionale e fornire le competenze multidisciplinari necessarie ai laureati per operare nella progettazione, produzione e controllo dei farmaci e delle specialità medicinali, dei prodotti dietetici, dei prodotti cosmetici. Il corso di laurea ha inoltre il fine di fornire competenze per le altre funzioni professionali dei laureati del settore farmaceutico come definito e regolamentato dalla normativa nazionale e comunitaria. Per accedere ad esse i laureati dovranno avere svolto sei mesi di tirocinio professionale che non potrà essere svolto durante il corso di studi.

Art. 2 - *Durata ed articolazione del corso di laurea.*

La durata del corso di laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (CTF) è fissata in cinque anni articolati in un quadriennio ed un ultimo anno di indirizzo di specializzazione professionale.

Il consiglio delle strutture didattiche competenti può articolare ciascuno dei cinque anni di corso in due periodi didattici (semestri) della durata di almeno tredici settimane ciascuno. L'impegno complessivo è di almeno 2200 (duemiladuecento) ore di attività didattica assistita corrispondenti a 28 (ventotto) annualità.

I contenuti didattici formativi del corso di laurea sono articolati in aree; gli obiettivi sono indicati nel successivo art. 11.

L'attività didattica-formativa è organizzata sulla base di annualità costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari o integrati. Di norma il corso di insegnamento ha la durata di 70 (settanta) ore comprensive di tutte le attività didattiche. Il corso di insegnamento con esercitazioni individuali di laboratorio ha di norma la durata di 120 (cento venti) ore complessive.

Il corso di insegnamento integrato è costituito da non più di due moduli didattici coordinati impartiti da più insegnanti e comunque con un unico esame finale. Della commissione di esame fanno parte tutti gli insegnanti del corso integrato.

La frequenza ai corsi é obbligatoria.

Parte della attività pratica potrà essere svolta presso laboratori e centri esterni sotto la responsabilità del titolare del corso, previa stipula di apposite convenzioni.

Per l'accertamento di profitto i consigli della struttura didattica possono accorpare due discipline della stessa area in un unico esame in modo da limitare il numero degli esami convenzionali tra 26 e 28.

Lo studente dovrà superare inoltre l'esame di laurea che consisterà nella discussione della tesi sperimentale. Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in chimica e tecnologia farmaceutiche, indipendentemente dall'indirizzo seguito del quale verrà fatta menzione soltanto nella carriera scolastica.

Entro i primi tre anni del corso di laurea lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera di rilevanza scientifica. Le modalità dell'accertamento saranno definite dal consiglio di corso di laurea.

Art. 3 - *Regolamento di Ateneo*

La Facoltà recepisce, nello Statuto di Ateneo e nel regolamento didattico, l'ordinamento didattico nazionale, indica, per ciascuna area gli insegnamenti attingendoli dai settori scientifico disciplinari indicati nell' art. 11, nel pieno rispetto del vincolo imposto dalle norme della Comunità europea di cui al successivo art. 10.

Art. 4 - *Manifesto degli studi*

All'atto della predisposizione del Manifesto annuale degli studi i consigli delle strutture didattiche determineranno, con apposito regolamento in conformità al regolamento didattico di Ateneo, quanto espressamente previsto dal 2° comma dell'art. 11 della legge n. 341/90.

In particolare il consiglio di Corso di Laurea

a) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualità. Stabilisce le denominazioni delle discipline che costituiscono i corsi monodisciplinari od integrati desumendole dai settori scientifico disciplinari indicati nell'art.11 e nel vincolo della normativa nazionale e della Comunità europea (*). Stabilisce inoltre le specificazioni più opportune (I, II, generale, avanzato ecc.), che giovino a differenziare più esattamente il livello ed i contenuti didattici;

b) attiva gli indirizzi;

c) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

d) indica le discipline di cui lo studente dovrà avere ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, altresì, le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

(*) I contenuti delle materie previste dalla direttiva 85/432/CEE, recepita nel DL 258/91, trovano riscontro nei settori scientifico disciplinari indicati fra parentesi:

-biologia vegetale e animale (E02A; E08X; E13X) ;
-fisica (B01B);
-chimica generale ed inorganica (C03X);
-chimica organica (C05X);
-chimica analitica (C01A);
-chimica farmaceutica, compresa l'analisi dei medicinali (C07X);
-biochimica generale ed applicata (medica) (E05A; E05B);
-anatomia e fisiologia; terminologia medica (E09A; E04A; F04A);
-microbiologia (E12X; F05X);
-farmacologia e farmacoterapia (E07X);
-tecnologia farmaceutica (C08X);
-tossicologia (E07X);
-farmacognosia (E07X; E08X);
-legislazione e, se del caso, deontologia (C08X).

Art. 5 - *Articolazione del corso di laurea*
(Aree didattiche, settori scientifico disciplinari, discipline, annualità, obiettivi didattici formativi)

Quadriennio di base

Area 1 - Fisico-matematica (2 annualità).
Obiettivi della didattica sono:
-fornire le conoscenze di matematica indispensabili per affrontare le discipline del corso di laurea;
-fornire le nozioni principali della fisica classica comprese la termodinamica e l'elettromagnetismo.

Settori scientifico-disciplinari e discipline:
A01B - Algebra
Istituzioni di matematiche (settore A01B)
Matematica (settore A01B)
AO1C - Geometria
Istituzioni di matematiche
Matematica
A02A - Analisi matematica
Istituzioni di matematiche (settore A02A)
Matematica (settore A02A)
A02B - Probabilità e statistica matematica
Istituzioni di matematiche (settore A02B)
Matematica (settore A02B)
Metodi matematici e statistici (settore A02B)
A03X - Fisica matematica
Istituzioni di matematiche
Matematica
B01B - Fisica
Fisica

Per i vincoli imposti dalla Direttiva CEE 85/432, viene attivato l'insegnamento di Fisica (settore B01B).

Area 2 - Chimica (6 annualità).
Obiettivi della didattica sono:
-fornire un'approfondita conoscenza di tutti i concetti fondamentali della chimica analitica, della chimica fisica, della chimica generale ed inorganica, necessari per affrontare le varie discipline professionali;
-fornire i principi basilari della chimica organica, nonché i meccanismi di reazione dei composti organici, il chimismo dei gruppi funzionali organici, i composti ciclici, la stereochimica e le famiglie dei composti naturali di interesse biologico;
-fornire i principi della spettroscopia nei suoi vari aspetti applicativi.

Settori scientifico-disciplinari e discipline:
C01A - Chimica analitica
Chimica analitica
C02X - Chimica fisica

Chimica fisica
Chimica computazionale
C03X - Chimica generale ed inorganica
Chimica generale ed inorganica
Chimica inorganica
C05X - Chimica organica
Chimica organica
Chimica dei composti eterociclici
Metodi fisici in chimica organica
Chimica delle sostanze organiche naturali

Per i vincoli imposti dalla Direttiva CEE 85/432 vengono attivati gli insegnamenti di Chimica analitica (settore C01A) di Chimica generale ed inorganica (settore C03X) e di Chimica organica(settore C05X).

Sono obbligatorie n. 3 annualità nel settore C05X.

Area 3 - Farmaceutica (5 annualità).
Obiettivi della didattica sono:
-fornire una approfondita conoscenza della chimica farmaceutica inerente la sintesi, le proprietà, i meccanismi di azione, l'utilizzazione delle principali classi di farmaci ed i rapporti struttura-attività;
-fornire le conoscenze teoriche e pratiche di base del laboratorio di analisi farmaceutica e le metodologie analitiche per riconoscere e dosare i farmaci secondo i metodi ufficiali previsti dalle farmacopee.

Settori scientifico-disciplinari e discipline:
C07X - Chimica farmaceutica
Analisi dei farmaci
Analisi dei medicinali
Chimica farmaceutica e tossicologica
Laboratorio di preparazione estrattiva e sintetica dei farmaci
Metodologie avanzate in Chimica farmaceutica
Progettazione e sintesi di farmaci

Per i vincoli imposti dalla Direttiva CEE 85/432 vengono attivati gli insegnamenti di Chimica farmaceutica e tossicologica (settore C07X) e di Analisi dei medicinali (settore C07X).

Sono obbligatorie n. 3 annualità con esercitazioni individuali di laboratorio.

Area 4 - Tecnologico-applicativa (3 annualità)
Obiettivi della didattica sono:
-fornire le basi per la formulazione e preparazione dei medicamenti nonché la conoscenza delle metodologie della tecnica farmaceutica anche in campo industriale ed una adeguata conoscenza degli aspetti legislativi e deontologici;
-fornire le basi fondamentali della chimica farmaceutica applicata.

Settori scientifico-disciplinari e discipline:
C08X - Farmaceutico tecnologico applicativo
Chimica farmaceutica applicata
Impianti dell' industria farmaceutica
Tecnologia, socioeconomia e legislazione farmaceutica

Per i vincoli imposti della Direttiva CEE 85/432 viene attivato l'insegnamento di Tecnologia, socioeconomia e legislazione farmaceutiche (settore C08X).

Sono obbligatorie n.1 annualità con esercitazioni individuali di laboratorio.

Area 5 - Biologica (6 annualità)
Obiettivi della didattica sono:
-fornire i concetti fondamentali della biologia attraverso lo studio morfologico e funzionale dei costituenti degli organismi viventi animali e vegetali oltre alle principali nozioni di farmacognosia;
-fornire le basi di fisiologia generale e di anatomia umana e della terminologia medica;
-fornire adeguate cognizioni di microbiologia;
-fornite le cognizioni di base della biochimica generale ed applicata per lo studio delle principali molecole di interesse biologico e dei meccanismi molecolari dei fenomeni biologici.

Settori scientifico-disciplinari e discipline:
E02A - Zoologia
Biologia Animale (settore E02A)
E04A - Fisiologia generale
Fisologia generale
E05A - Biochimica
Biochimica applicata
Chimica biologica
E07X - Farmacologia
Farmacognosia (settore E07X)

E08X - Biologia farmaceutica
Biologia vegetale (settore E08X)
Farmacognosia (settore E08X)
Botanica farmaceutica
E09A - Anatomia umana
Anatomia umana
E12X - Microbiologia generale
Microbiologia generale
E13X - Biologia applicata
Biologia animale (settore E13X)
F04A - Patologia generale
Patologia generale
F05X - Microbiologia e microbiologia clinica
Microbiologia

Per i vincoli imposti dalla Direttiva CEE 85/432 vengono attivati gli insegnamenti di Biologia vegetale (settore E08X), Biologia animale (settori E02A o E13X), di Anatomia umana (settore E09A), di Biochimica (settore E05A), di Biochimica applicata (settore E05A), di Farmacognosia (settore E07X o E08X), Fisiologia generale (settore E04A), di Microbiologia (settore F05X) e di Patologia generale (settore F04A).

Sono obbligatorie n. 2 annualità nel settore E05A.

Area 6 - Farmacologica (2 annualità)
Obiettivi della didattica sono:
-fornire i concetti fondamentali della farmacologia e della farmacoterapia e della tossicologia relativi alle metodologie per lo studio dei farmaci negli aspetti riguardanti la somministrazione, l'azione, il metabolismo, la tossicità, le interazioni e gli effetti collaterali.

Settori scientifico-disciplinari e discipline:
E07X - Farmacologia
Farmacologia e farmacoterapia
Tossicologia

Per i vincoli imposti dalla Direttiva CEE 85/432 vengono attivati gli insegnamenti di Farmacologia e farmacoterapia (settore E07X) e di Tossicologia (settore E07X).

Quinto anno - *Indirizzo di specializzazione professionale* (4 annualità).

Ogni indirizzo di specializzazione professionale, di seguito indicato, prevede n. 1 annualità con esercitazioni individuali di laboratorio.

Indirizzo Biotecnologico

Finalità :fornire i fondamenti e le metodologie per lo studio delle principali molecole di interesse biologico, per la manipolazione di cellule e funzioni cellulari al fine di ottenere prodotti biotecnologici di interesse farmaceutico; nonché fornire le basi relative ai nuovi materiali di veicolazione dei farmaci e al direzionamento degli stessi.

Settori scientifico disciplinari :
C07X Chimica Farmaceutica (1 modulo), C08X Farmaceutico Tecnologico Applicativo (1 annualità), CO9X Chimica Bromatologica (1 modulo), E04B Biologia Molecolare (1 modulo), E05A Biochimica (1 annualità con esercitazioni individuali di laboratorio), 1 modulo nell'E07X Farmacologia o nell'E08X Biologia Farmaceutica

Indirizzo Chimico Organico Sintetico

Finalità : questo indirizzo risponde alle effettive esigenze professionali e di occupazione di una gran parte dei laureati in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche. Infatti una delle attuali prospettive del laureato in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche è la ricerca scientifica a livello accademico ed industriale nei vari settori della chimica organica ed in particolare l' impiego nelle diverse industrie (farmaceutiche, alimentari, di chimica fine etc.) con mansioni di primo piano in laboratori di sintesi organica. Un indirizzo di tipo Chimico Organico Sintetico può quindi permettere in futuro di indirizzare in modo più specifico i laureati in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche interessati a questa disciplina ed alla sue prospettive occupazionali. L' introduzione di questo indirizzo nel regolamento didattico del corso di laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche appare del resto giustificato dalle ottime competenze in questo settore che da oltre 30 anni sono operanti nella Facoltà di Farmacia dell'Università di Pisa.

Settori scientifico disciplinari:

C05X Chimica Organica (3 annualità), C07X Chimica Farmaceutica (1 annualità con esercitazioni individuali di laboratorio)

Indirizzo Fitofarmaceutico

Finalità: con questo indirizzo il laureato in CTF potrà acquisire una notevole professionalità nel campo delle piante medicinali, settore in espansione nell'industria farmaceutica, cosmetologica e liquoristica-alimentare.
Tale laureato si inserirà bene anche nell'economia della zona; non va infatti dimenticato che l'area su cui gravita l'influenza dell' Università di Pisa vanta una lunga tradizione sia nella coltivazione e commercializzazione di piante medicinali, sia nella fitoterapia.
Da segnalare che la professionalità sopra indicata potrà essere particolarmente acquisita in questa Facoltà ove da oltre 20 anni sono attivi settori di ricerca fitochimici e interdisciplinari che si occupano di piante medicinali e che offrono anche il loro contributo alla Scuola di Specializzazione in Scienza e Tecnica delle Piante Officinali.

Settori scientifico disciplinari:

C07X Chimica Farmaceutica (1 annualità con esercitazioni individuali di laboratorio), C05X Chimica organica (1 modulo), E07X Farmacologia (1 modulo), E08X Biologia Farmaceutica (2 annualità)

Indirizzo Scienza e Sviluppo del Farmaco

Finalità: Questo indirizzo si propone di fornire adeguati approfondimenti anche sotto il profilo metodologico e sperimentale, in merito all'individuazione di sostanze di interesse farmaceutico, sia mediante estrazione da fonti naturali, sia mediante progettazione razionale e messa a punto di vie sintetiche adatte al loro ottenimento, sia mediante modulazione strutturale di farmaci noti anche attraverso studi di modellazione molecolare.
Questo indirizzo si propone inoltre di fornire una integrazione della formazione farmaceutica di base in riferimento ai controlli analitici di qualità, all'analisi tossicologica e alle biotecnologie.

Settori scientifico disciplinari :
C07X Chimica Farmaceutica (4 annualità)

Indirizzo Tossicologico Ambientale

Finalità : Il laureato in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche può esplicare la sua attività nelle industrie farmaceutiche, nelle industrie alimentari e cosmetiche, ed anche nei laboratori di controllo pubblici e privati. L'ormai generalmente acquisita attenzione verso i problemi legati al degrado ambientale ed ai conseguenti problemi sanitari ha notevolmente aumentato l'interesse verso l'esatta conoscenza delle possibili fonti di inquinamento ed al relativo costante controllo, al fine di poter impostare adeguati piani di prevenzione e risanamento. L'introduzione nel corso di laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche di un indirizzo "Tossicologico Ambientale" risponde alla esigenza di fornire al futuro laureato tutte le conoscenze necessarie per favorire il suo inserimento in attività lavorative, pubbliche e private, legate al controllo ambientale, alla prevenzione, ed ad una più adeguata utilizzazione delle risorse disponibili. Figure di questo tipo già esistono, specialmente all' interno di Unità Sanitarie Locali e sono attualmente occupate da laureati in Chimica e Chimica e Tecnologia Framaceutiche, che evidentemente hanno dovuto rivedere ed adattare la loro primitiva preparazione alle esigenze imposte dal ruolo ora loro richiesto. Un laureato in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche con indirizzo "Tossicologico Ambientale", cui siano fornite adeguate informazioni sulla tossicologia, sull'impiego delle tecniche analitiche per il riconoscimento ed il dosaggio di sostanze tossiche sia nell' ambiente che nei liquidi biologici, sulla legislazione vigente, nonché sulle fonti di inquinamento (volontarie ed

involontarie), potrebbe costituire, grazie anche alla interessante e fondamentale preparazione di base interdisciplinare che gli viene fornita durante il comune corso di studio, la figura di laureato maggiormente idonea a ricoprire in modo immediato incarichi di lavoro rivolti al conseguimento di un ambiente più sano ed al miglioramento delle condizioni generali di vita.

Settori scientifico disciplinari:
C01A Chimica Analitica (1 modulo), C05X Chimica Organica (1 modulo), C07X Chimica Farmaceutica (1 annualità con esercitazioni individuali di laboratorio), C09X Chimica Bromatologica (1 annualità), E05A Biochimica (1 modulo), E07X Farmacologia (1 modulo).

98A1713

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni del titolare dell'agenzia consolare onoraria in Rio Cuarto (Argentina)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Alberto Gustavo Bartoccioni, agente consolare onorario in Rio Cuarto (Argentina), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Cordoba degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Cordoba per ogni decisione al riguardo, della documentazione relativa a pratiche di riconoscimento della cittadinanza italiana;

3) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Cordoba degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

4) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni e autentiche di firme su atti amministrativi, e autentiche di firme apposte in calce a scritture private;

5) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Cordoba della documentazione relativa al rilascio di visti;

6) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Cordoba della documentazione relativa al rilascio/rinnovo dei passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

7) effettuazione di adempimenti relativi all'erogazione di sussidi ai connazionali indigenti, secondo le istruzioni impartite dal consolato generale d'Italia in Cordoba;

8) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 1998

Il Ministro: DINI

98A1741

Limitazione di funzioni del titolare dell'agenzia consolare onoraria in Concordia (Argentina)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

La sig.ra Eliana Maffi, agente consolare onorario in Concordia (Argentina), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Rosario degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Rosario delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Rosario dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Rosario di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni, autentiche di firme su atti amministrativi, con esclusione di quelli notarili;

7) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Rosario della documentazione relativa al rilascio di visti;

8) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Rosario della documentazione relativa alle richieste di rilascio e/o rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

9) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

10) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 1998

Il Ministro: DINI

98A1742

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Quilmes (Argentina)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis);

Decreta:

La sig.ra Vattimo Rosaria, vice consolare onorario in Quilmes (Argentina), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in La Plata degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in La Plata delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in La Plata dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in La Plata di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni, autentiche di firme su atti amministrativi, con esclusione di quelli notarili;

7) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in La Plata della documentazione relativa al rilascio di visti;

8) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in La Plata della documentazione relativa alle richieste di rilascio e/o rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

9) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

10) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 1998

Il Ministro: DINI

98A1743

MINISTERO DELL'INTERNO

Estinzione della parrocchia di San Martino ad Carceres, in Rimini

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1998 viene estinta la parrocchia di San Martino ad Carceres, con sede in Rimini. Il provvedimento avrà efficacia civile dalla data di iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche e da detta data nella circoscrizione territoriale della diocesi di Rimini non è più ricompresa la parrocchia in questione.

98A1744

Estinzione della parrocchia dei Santi Bartolomeo e Marino, in Rimini

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1998 viene estinta la parrocchia dei Santi Bartolomeo e Marino, con sede in Rimini. Il provvedimento avrà efficacia civile dalla data di iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche e da detta data nella circoscrizione territoriale della diocesi di Rimini non è più ricompresa la parrocchia in questione.

98A1745

Estinzione della parrocchia di Sant'Agnese, in Rimini

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1998 viene estinta la parrocchia di Sant'Agnese, con sede in Rimini. Il provvedimento avrà efficacia civile dalla data di iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche e da detta data nella circoscrizione territoriale della diocesi di Rimini non è più ricompresa la parrocchia in questione.

98A1746

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.989.XV.J(1479) del 18 febbraio 1998, i manufatti esplosivi denominati: «Capsula innescante a percussione per cartuccia generatore di gas per dispositivo pretensionatore» (versione con sensore meccanico) e «Capsula innescante elettrica per cartuccia generatore di gas per dispositivo pretensionatore» (versione con sensore elettronico), che la Autoliv Italia S.p.a. intende importare dalla soc. LIV-BAG - Francia, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella V categoria - gruppo A dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico. Tali manufatti, una volta installati nei dispositivi di sicurezza denominati: «Arrotolatore pirotecnico 101 RP nella versione con sensore elettronico» e «Arrotolatore pirotecnico 101 RP nella versione con sensore meccanico», prodotti presso la Autoliv KFT - Ungheria, sono assimilati, come tutto l'assieme, agli artifizi pirotecnici di cui alla nota «B» del decreto ministeriale 4 aprile 1973 (*Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 10 maggio 1973).

98A1771

MINISTERO DELLA SANITÀ

Nuova autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Prolastina»

Estratto decreto di A.I.C. n. 61 del 2 febbraio 1998

Specialità medicinale: PROLASTINA, nelle forme e confezioni: 1 flacone di polvere per soluzione iniettabile da 500 mg + flacone solvente e.v. da 20 ml e 1 flacone di polvere per soluzione iniettabile da 1000 mg + flacone solvente e.v. da 40 ml.

Titolare A.I.C.: Società Bayer p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa n. 130, codice fiscale n. 05849130157.

Produttore: la produzione ed il confezionamento sono effettuati dalla Bayer Corporation, nello stabilimento sito in U.S. 70 West, Clayton NC - USA. Le operazioni di controllo sono effettuate dalla Bayer AG Leverkusen nello stabilimento sito in Germania.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

1 flacone di polvere per soluzione iniettabile da 500 mg + flacone solvente e.v. da 20 ml;

A.I.C. n. 031480015 (in base 10), 0Y0Q6H (in base 32);

Classe: «A per uso ospedaliero H)», prezzo: L. 104.000 (ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425);

1 flacone di polvere per soluzione iniettabile da 1000 mg + flacone solvente e.v. da 40 ml;

A.I.C. n. 031480027 (in base 10), 0Y0Q6V (in base 32);

Classe: «A per uso ospedaliero H)», prezzo: L. 208.000 (ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425).

Composizione:

1 flacone di polvere per soluzione iniettabile da 500 mg contiene:

principio attivo: alfa-1-antitripsina di origine umana 500 mg;

eccipienti: sodio cloruro, sodio fosfato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

il flacone di solvente contiene: acqua per preparazioni iniettabili (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

1 flacone di polvere per soluzione iniettabile da 1000 mg contiene:

principio attivo: alfa-1-antitripsina di origine umana 1000 mg;

eccipienti: sodio cloruro, sodio fosfato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

il flacone di solvente contiene: acqua per preparazioni iniettabili (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: «Prolastina» è indicata per la terapia sostitutiva cronica in soggetti con carenza congenita di alfa 1 antitripsina {[fenotipi PiZZ, PiZ (null), Pi (null) (null) PiSZ] con enfisema panacinare clinicamente diagnosticabile}.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, in cliniche e case di cura (art. 9 D.Lgs. n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

98A1615

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Digestivo Giuliani»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 63 del 17 febbraio 1998

Specialità medicinale: DIGESTIVO GIULIANI:

20 bustine granulato 5 mg, A.I.C. n. 032090019.

Titolare A.I.C.: Giuliani S.p.a., via Palagi, 2 - 20129 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato.

eccipienti: mannitolo 1432,50 mg, fruttosio (eliminato), acido tartarico 798,50 mg, sodio bicarbonato 424,20 mg, miscela aromi 192,00 mg, aspartame 28,70 mg, povidone 66,10 mg, trometamolo (tris-idrossimetilaminometano) 50,00 mg, Silice colloidale 3,00 mg.

I lotti già prodotti, recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

98A1616

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Flomax»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 68 del 17 febbraio 1998

Specialità medicinale: FLOMAX:

20 compresse 700 mg, A.I.C. n. 027244060;

30 compresse 700 mg, A.I.C. n. 027244084.

Società Chiesi farmaceutici S.p.a., via Palermo, 26/A, - 43100 Parma.

Oggetto provvedimento di modifica:

modifica eccipienti;

prolungamento della durata di validità del prodotto.

La composizione è così modificata:

principio attivo invariato;

eccipienti: calcio fosfato bibasico büdrato eliminato, cellulosa microcristallina eliminata, sodio carbossimetilamido eliminato, polisorbato 20 eliminato, metilidrossipropilcellulosa 25 mg, magnesio stearato 6 mg, sodio laurilsolfato 2 mg, silice colloidale idrata 1 mg, lattosio 116 mg, crospovidone 50 mg.

Si approva inoltre l'estensione del periodo di validità da tre a cinque anni.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

98A1620

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bifazol»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 77 del 17 febbraio 1998

Specialità medicinale: BIFAZOL:

crema 30 g 1%, A.I.C. n. 026045029;

lozione 30 ml 1%, A.I.C. n. 026045043;

polvere aspersoria 1% 30 g, A.I.C. n. 026045068;

gel 30 g 1%, A.I.C. n. 026045082.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., viale Certosa, 130 - 29156 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: prolungamento della durata di validità del prodotto.

È approvata la modifica di estensione del periodo di validità da 36 mesi a 60 mesi limitatamente alle confezioni crema, lozione e polvere.

Per la confezione gel è approvata la modifica di estensione del periodo di validità da 36 mesi a 42 mesi.

I lotti già prodotti, recanti la composizione in componenti la ricopertura delle compresse precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

98A1617

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Acediur»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 91 del 17 febbraio 1998

Specialità medicinale: ACEDIUR:

12 compresse, A.I.C. n. 02576017.

Società A. Menarini Industrie Sud, Campo di Pile - 67100 Campo di Pile L'Aquila.

Oggetto provvedimento di modifica:

prolungamento della durata di validità del prodotto;

modifica composizione condizionamento primario.

È approvata la modifica di estensione del periodo di validità da 36 mesi a 48 mesi.

Si autorizza inoltre la modifica del confezionamento primario da blister opaco in PVC/PVDC/Al a blister opaco in PVC/Al.

I lotti già prodotti precedentemente autorizzati, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

98A1618

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Corliprol»

Estratto del decreto n. 51 del 2 febbraio 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Pharmacia & Upjohn S.p.a., con sede in via Robert Koch, 1-2, Milano, codice fiscale n. 07089990159:

specialità medicinale: CORLIPROL:

28 compresse rivestite, A.I.C. n. 025655010,

è ora trasferita alla societa: Crinos industria farmacobiologica S.p.a., con sede in piazza XX Settembre, 2, Villa Guardia (Como), codice fiscale n. 01192270138.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dipensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicaziione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A1619

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Guaiacalcium complex».

Estratto del decreto n. 57 del 2 febbraio 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Celsius S.p.a., con sede in via Grandi, Caleppio di Settala (Milano), codice fiscale 04282940156:

specialità: GUAIACALCIUM COMPLEX:

sciroppo 200 ml, A.I.C. n. 022895027,

è ora trasferita alla società: Laboratorio farmaceutico SIT specialità igienico terapeutiche S.r.l., con sede in via Cavour, 70, Mede (Pavia), codice fiscale 01108720598.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A1715

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Amoxicillina Recofarma».

Estratto del decreto n. 58 del 2 febbraio 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Recofarma S.r.l., con sede in via Matteo Civitali, 1, Milano, codice fiscale 01242570594:

specialità: AMOXICILLINA RECOFARMA:

12 compresse 1 g, A.I.C. n. 029488018;

12 capsule 500 mg, A.I.C. n. 029488020;

1 flac. BB granulato sospensione estemp. 75 g, A.I.C. n. 029488032,

con variazione della denominazione in AMOXICILLINA RECOGEN,

è ora strasferita alla società: Recogen S.r.l., con sede in via Matteo Civitali, 1, Milano, codice fiscale 11730170153.

Officina di produzione, controllo e confezionamento: Officina Farmaceutica Mitim S.r.l., con sede in via Cacciamali, 34-36-38, Brescia.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A1716

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Periactin»

Estratto del decreto n. 59 del 2 febbraio 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Neopharmed S.p.a., con sede in via G. Fabbroni, 6, Roma, codice fiscale 07472570154:

specialità: PERIACTIN:

30 compresse 4 mg, A.I.C. n. 017616018;

1 flac. sciroppo 150 ml 0,04%, A.I.C. n. 017616020,

è ora strasferita alla società: Sigma-Tau industrie farmaceutiche riunite S.p.a., con sede in viale Shakespeare, 47, Roma, codice fiscale 00410650584.

Officina di produzione, controllo e confezionamento: Officina farmaceutica della società Sigma-Tau industrie farmaceutiche riunite S.p.a., sita in Pomezia (Roma), via Pontina km 30,400.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A1717

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nimotop per infusione».

Estratto del decreto n. 60 del 2 febbraio 1998

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale NIMOTOP PER INFUSIONE nella confezione:

fl. infus. 10 mg/50 ml + defluss.;

A.I.C. n. 027724018 (in base 10) - 0UG27L (in base 32);

viene trasferita e sostituita con l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «NIMOTOP» a nome della società Bayer S.p.a., con sede in Milano, viale Certosa, 130, codice fiscale 058491130157 nella confezione:

fl. infus. 10 mg/50 ml + defluss.,
con l'attribuzione del nuovo codice di A.I.C. n. 026403079 (in base 10) - 0T5S87 (in base 32).

I lotti della specialità medicinale «Nimotop per infusione» fl. infus. 10 mg/50 ml + defluss. (026403079) prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A1718

Comunicato relativo all'annullamento di due avvisi concernenti il trasferimento della titolarità di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano riguardanti le specialità «Visumidriatic Fenilefrina» e «Visumidriatic».

Gli avvisi riguardanti: «Estratto decreto n. 424/97 del 10 ottobre 1997», relativo alla specialità medicinale «VISUMIDRIATIC FENILEFRINA» ed «Estratto decreto 425/97 del 10 ottobre 1997», relativo alla specialità medicinale «VISUMIDRIATIC», pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 286 del 9 dicembre 1997, alla pag. 70, seconda colonna, debbono intendersi annullati in quanto già pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 273 del 22 novembre 1997.

98A1719

Comunicato relativo all'annullamento di due avvisi concernenti il trasferimento della titolarità di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano riguardanti le specialità «Visuglican» e «Visumetazone antibiotico».

Gli avvisi riguardanti: «Estratto decreto n. 431/97 del 10 ottobre 1997», relativo alla specialità medicinale «VISUGLICAN» ed «Estratto decreto n. 432/97 del 10 ottobre 1997», relativo alla specialità medicinale «VISUMETAZONE ANTIBIOTICO», pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 286 del 9 dicembre 1997, alla pag. 71, prima colonna, debbono ritenersi annullati in quanto già pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 273 del 22 novembre 1997.

98A1720

Comunicato concernente il rinnovo di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicina per uso umano «Dermodis».

Nella parte del comunicato: «Estratto decreto n. 501/97 del 28 novembre 1997», relativo alla specialità medicinale «DERMODIS», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 296 del 20 dicembre 1997, alla pag. 44, seconda colonna, dove è riportato: «specialità medicinale DERMODIS nella forma e confezione *gel 30 g pomata 5%* ...», deve intendersi scritto: «specialità medicinale DERMODIS nella forma e confezione *unguento 5% 30 g* ...».

98A1721

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 24003 del 27 gennaio 1998 è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dall'11 novembre 1996 al 10 novembre 1997, della ditta S.p.a. Società finanziaria di partecipazioni Sofinpar, con sede in Roma e unità di Genova.

Parere comitato tecnico del 17 dicembre 1997: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Società finanziaria di partecipazioni Sofinpar, con sede in Roma e unità di Genova, per il periodo dall'11 novembre 1996 al 10 maggio 1997.

Istanza aziendale presentata il 24 dicembre 1996 con decorrenza 11 novembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24004 del 27 gennaio 1998, a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 14 ottobre 1997, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 14 ottobre 1997 con effetto dal 17 febbraio 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Cobarr, con sede in Anagni (Frosinone) e unità di Anagni (Frosinone), per il periodo dal 17 agosto 1997 al 16 febbraio 1998.

Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1997 con decorrenza 17 agosto 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24005 del 27 gennaio 1998 è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° settembre 1997 al 28 febbraio 1998, della ditta S.p.a. SAI.FE.SE., con sede in Cosenza e unità di Cosenza.

(Art. 3-*bis* della legge n. 135/97).

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale

per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 27 novembre 1997 con effetto dal 1° marzo 1997, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. SAI.GE.SE., con sede in Cosenza e unità di Cosenza, per il periodo dal 1° settembre 1997 al 28 febbraio 1998.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1997 con decorrenza 1° settembre 1997.

Compresi i lavoratori in C.F.L.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24006 del 27 gennaio 1998, a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 21 novembre 1997, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 21 novembre 1997 con effetto dal 3 marzo 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Automobili Lamborghini, con sede in Sant'Agata Bolognese (Bologna) e unità di Sant'Agata Bolognese (Bologna), per il periodo dal 3 settembre 1997 al 2 marzo 1998.

Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1997 con decorrenza 3 settembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24007 del 27 gennaio 1998:

1) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 1° marzo 1996 al 28 febbraio 1997, della ditta S.p.a. R.D.B., con sede in Pontenure (Piacenza) e unità di Carapelle (Foggia) e Montesarchio (Benevento).

Parere comitato tecnico del 10 dicembre 1997: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. R.D.B., con sede in Pontenure (Piacenza) e unità di Carapelle (Foggia) e Montesarchio (Benevento), per il periodo dal 1° marzo 1996 al 31 agosto 1996.

Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1996 con decorrenza 1° marzo 1996;

2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 1° marzo 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. R.D.B., con sede in Pontenure (Piacenza) e unità di Carapelle (Foggia) e Montesarchio (Benevento), per il periodo dal 1° settembre 1996 al 28 febbraio 1997.

Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1996 con decorrenza 1° settembre 1996;

3) è approvata la modifica del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 1° marzo 1997 al 31 agosto 1997, della ditta ditta S.p.a. R.D.B., con sede in Pontenure (Piacenza) e unità di Carapelle (Foggia).

Parere comitato tecnico del 10 dicembre 1997: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con effetto dal 1° marzo 1996, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. R.D.B., con sede in Pontenure (Piacenza) e unità di Carapelle (Foggia), per il periodo dal 1° marzo 1997 al 31 agosto 1997.

Istanza aziendale presentata il 20 aprile 1997 con decorrenza 1° marzo 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24008 del 27 gennaio 1998:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 4 settembre 1995 al 3 settembre 1996, della ditta S.r.l. Centro clinico diagnostico «G.B. Morgagni» - Casa di cura, con sede in Catania e unità di Catania.

(Art. 3-*bis* della legge n. 135/97).

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Centro clinico diagnostico «G.B. Morgagni» - Casa di cura, con sede in Catania e unità di Catania, per il periodo dal 4 settembre 1995 al 3 marzo 1996.

Istanza aziendale presentata il 24 ottobre 1995 con decorrenza 4 settembre 1995;

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 4 settembre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Centro clinico diagnostico «G.B. Morgagni» - Casa di cura, con sede in Catania e unità di Catania, per il periodo dal 4 marzo 1996 al 3 settembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 24 ottobre 1995 con decorrenza 4 marzo 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24009 del 27 gennaio 1998:

1) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 19 febbraio 1996 al 18 febbraio 1997, della ditta S.p.a. Birra Peroni industriale, con sede in Roma e unità di Napoli.

Parere comitato tecnico del 10 dicembre 1997: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Birra Peroni industriale, con sede in Roma e unità di Napoli, per il periodo dal 19 febbraio 1996 al 18 agosto 1996.

Istanza aziendale presentata il 22 marzo 1996 con decorrenza 19 febbraio 1996;

2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 19 febbraio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Birra Peroni industriale, con sede in Roma e unità di Napoli, per il periodo dal 19 agosto 1996 al 18 febbraio 1997.

Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1996 con decorrenza 19 agosto 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con partico-

lare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24010 del 27 gennaio 1998:

1) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 18 novembre 1997, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 18 novembre 1997 con effetto dal 14 aprile 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Fintel, con sede in Napoli e unità di Foggia, per il periodo dal 14 ottobre 1997 al 31 marzo 1998.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1997 con decorrenza 14 ottobre 1997;

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 luglio 1997, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 7 luglio 1997, con effetto dall'8 luglio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Arteco, con sede in Napoli e unità di Napoli, per il periodo dall'8 gennaio 1997 all'11 maggio 1997.

Istanza aziendale presentata il 20 febbraio 1997 con decorrenza 8 gennaio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 2 ottobre 1997, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 2 ottobre 1997 con effetto dal 5 maggio 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Cos.T.E. - Costruzioni telefoniche ed elettriche, con sede in Bari e unità di Capurso (Bari), per il periodo dal 5 novembre 1997 al 4 maggio 1998.

Istanza aziendale presentata il 12 dicembre 1997 con decorrenza 5 novembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 24 luglio 1997, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 24 luglio 1997 con effetto dal 3 marzo 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Costruzioni Callisto Pontello, con sede in Firenze e unità di Firenze, Sesto Fiorentino (Firenze) e Roma, per il periodo dal 3 settembre 1997 al 28 febbraio 1998.

Istanza aziendale presentata il 18 settembre 1997 con decorrenza 3 settembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

5) è approvato il programma per crisi aziendale, relativa al periodo dal 24 settembre 1997 al 23 marzo 1998, della ditta S.r.l. Imac, con sede in Cervaro (Frosinone) e unità di Cervaro (Frosinone).

(Art. 3-*bis* della legge n. 135/97).

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 29 ottobre 1997 con effetto dal 24 marzo 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Imac, con sede in Cervaro (Frosinone) e unità di Cervaro (Frosinone), per il periodo dal 24 settembre 1997 al 23 marzo 1998.

Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1997 con decorrenza 24 settembre 1997;

6) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 29 ottobre 1997, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 29 ottobre 1997 con effetto dal 7 aprile 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Incea, con sede in Napoli e unità di Altavilla Irpina (Avellino), per il periodo dal 7 ottobre 1997 al 6 aprile 1998.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1997 con decorrenza 7 ottobre 1997;

7) è approvato il programma per crisi aziendale, relativa al periodo dal 1° settembre 1997 al 31 agosto 1998, della ditta S.r.l. Ceramica S. Martino, con sede in Montecorvino Rovella (Salerno) e unità di Montecorvino Rovella (Salerno).

(Art. 3-*bis* della legge n. 135/97).

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Ceramica S. Martino, con sede in Montecorvino Rovella (Salerno) e unità di Montecorvino Rovella (Salerno), per il periodo dal 1° settembre 1997 al 28 febbraio 1998.

Istanza aziendale presentata il 16 settembre 1997 con decorrenza 1° settembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24011 del 27 gennaio 1998:

1) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 18 dicembre 1995 al 17 dicembre 1997, della ditta S.p.a. Alcatel Italia - Divisione Alcatel Siette, con sede in Milano e unità nazionali (tranne unità dislocate in regione Veneto).

Parere comitato tecnico del 25 novembre 1997: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Alcatel Italia - Divisione Alcatel Siette, con sede in Milano e unità nazionali (tranne unità dislocate in regione Veneto), per il periodo dal 18 dicembre 1995 al 17 giugno 1996.

Istanza aziendale presentata il 23 gennaio 1996 con decorrenza 18 dicembre 1995;

2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 18 dicembre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Alcatel Italia - Divisione Alcatel Siette, con sede in Milano e unità nazionali (tranne unità dislocate in regione Veneto), per il periodo dal 18 giugno 1996 al 17 dicembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1996 con decorrenza 18 giugno 1996;

3) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale già disposto con effetto dal 18 dicembre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Alcatel Italia - Divisione Alcatel Siette, con sede in Milano e unità nazionali (tranne unità dislocate in regione Veneto), per il periodo dal 18 dicembre 1996 al 17 giugno 1997.

Istanza aziendale presentata il 22 gennaio 1997 con decorrenza 18 dicembre 1996;

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24012 del 27 gennaio 1998 è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Emanuele Fiorentino, con sede in Palermo e unità di Palermo, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 31,89 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 46 unità, su un organico complessivo di 67 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto di cui sopra in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Emanuele Fiorentino, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 24021 del 27 gennaio 1998 è revocato il decreto ministeriale 11 settembre 1997, n. 23350, con il quale è stato approvato il programma per ristrutturazione aziendale della S.p.a. Industrie metalmeccaniche Martino, con sede in Caserta e unità in S. Salvatore Telesino (Benevento), per il periodo dal 16 settembre 1996 al 15 settembre 1997, ed è stata autorizzata, per il periodo dal 16 settembre 1996 al 15 marzo 1997, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o ricorso giurisdizionale entro, rispettivamente, 120 o 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento del provvedimento stesso.

98A1624

Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 23961 del 16 gennaio 1998 è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 18 novembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italfarmaco, con sede in Milano e unità di Cinisello Balsamo, (Milano), Milano, rete esterna I.S.F. - Sesto San Giovanni (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 31 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 440 unità, su un organico complessivo di 629 unità.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 21879 del 18 dicembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italfarmaco, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 23962 del 16 gennaio 1998 è autorizzata, per il periodo dal 1° ottobre 1995 al 31 gennaio 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Iritecna - Gruppo Iritecna, con sede in Genova e unità di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 4 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 8 unità, su un organico complessivo di 199 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Iritecna - Gruppo Iritecna, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'I.N.P.S., verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale n. 23963 del 16 gennaio 1998 è autorizzata, per il periodo dal 1° febbraio 1995 al 30 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Iritecna - Gruppo Iritecna, con sede in Genova, unità di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 8 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 20 unità su un organico complessivo di 218 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Iritecna - Gruppo Iritecna, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'I.N.P.S., verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale n. 24023 del 27 gennaio 1998 è autorizzata, per il periodo dall'11 marzo 1997 al 10 marzo 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Trucco tessile, con sede in Savigliano (Cuneo) e unità di Savigliano (Cuneo), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 10 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 24 unità, su un organico complessivo di 86 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Trucco tessile, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, ne limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 24024, del 27 gennaio 1998, è autorizzata, per il periodo dal 1° settembre 1996 al 31 agosto 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Disco, con sede in Misterbianco (Catania) e unità di Modica (Ragusa) per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 26,66 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 9 unità, di cui 2 part-time da 20 a 13,33 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 61 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Disco, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 24025 del 27 gennaio 1998 è autorizzata, per il periodo dal 18 settembre 1997 al 17 settembre 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge, 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla a r.l. Istituto cooperativo vigilanza con sede in Rotondella (Matera) e unità di Rotondella (Matera), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 28,90 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 47 unità, su un organico complessivo di 52 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla a r.l. Istituto cooperativo vigilanza, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° novembre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge, 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 24026 del 27 gennaio 1998 è autorizzata, per il periodo dal 17 febbraio 1997 al 16 febbraio 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Industria manifatturiera biellese - I.M.B., con sede in Milano e unità di Sesto S. Giovanni (Milano) e Bollate (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 128 unità, su un organico complessivo di 134 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla Industria manifatturiera biellese - I.M.B., a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 24027 del 27 gennaio 1998 è autorizzata, per il periodo dal 1° aprile 1997 al 31 marzo 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Encyclopaedia Britannica (Italy) Ltd., con sede in Roma e unità di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38,7 ore settimanali a 29,06 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 61 unità, di cui 6 part-time da 25 a 18,75, 1 part-time da 22,5 a 16,87, 2 part-time da 20 a 15, su un organico complessivo di 66 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla Encyclopaedia Britannica (Italy) Ltd., a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 24028 del 27 gennaio 1998 è annullato il decreto ministeriale datato 24 giugno 1996, n. 20972, adottato in favore dei dipendenti dalla S.p.a. Etnoteam Adriatica, con sede in Camerano (Ancona) e unità in Camerano (Ancona).

98A1625

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale n. 23951 del 16 gennaio 1998 è accertata la condizione di ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° ottobre 1997 al 30 settembre 1998, della ditta S.p.a. S.E.V. - Società editoriale varesina, con sede in Varese e unità di Varese.

A seguito dell'accertamento di cui sopra è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37, della legge 5 agosto 1981, n. 416, dipendenti dalla S.p.a. S.E.V. - Società editoriale varesina, con sede in Varese e unità di Varese, per il periodo dal 1° ottobre 1997 al 30 settembre 1998.

Con decreto ministeriale n. 23968 del 20 gennaio 1998 è accertata la condizione di ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° agosto 1997 al 31 luglio 1999, della ditta S.r.l. Periodici S. Paolo, con sede in Alba (Cuneo) e unità di Alba (Cuneo) e Milano.

A seguito dell'accertamento di cui sopra è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37, della legge 5 agosto 1981, n. 416, nonché all'art. 24 della legge 25 febbraio 1987 n. 67, dipendenti dalla S.r.l. Periodici S. Paolo, con sede in Alba (Cuneo) e unità di Alba (Cuneo) e Milano, per il periodo dal 1° agosto 1997 al 31 luglio 1998.

98A1626

Autorizzazione alla corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese impegnate nei lavori di costruzione adduttore Castello - secondo tronco, area del comune di Ribera.

Con decreto n. 23967 in data 16 gennaio 1998, è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 18 luglio 1994, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Ribera (Agrigento). Imprese impegnate nei lavori di costruzione adduttore Castello - II tronco.

Art. 3-*bis* della legge n. 135/1997.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 233, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui sopra, per il periodo dal 18 luglio 1994 al 17 gennaio 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra, è prorogato dal 18 gennaio 1995 al 17 luglio 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra, è ulteriormente prorogato dal 18 luglio 1995 al 17 gennaio 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra, è ulteriormente prorogato dal 18 gennaio 1996 al 17 luglio 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra, è ulteriormente prorogato dal 18 luglio 1996 al 17 ottobre 1996 (limite massimo).

98A1627

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «La Casa Famigliare», in Roma

Con decreto del direttore generale della cooperazione in data 16 febbraio 1998 il dott. Mauro Fusi è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «La Casa Famigliare», con sede in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 3 agosto 1983 in sostituzione del rag. Claudio Passini dimissionario.

98A1772

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di modifica della denominazione di origine controllata «Barco Reale di Carmignano» e «Carmignano» in «Barco Reale di Carmignano» o «Rosato di Carmignano» o «Vin Santo di Carmignano» o «Vin Santo di Carmignano occhio di pernice» e modifica del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda presentata dalla Congregazione dei vini di Carmignano, intesa ad ottenere la modifica della denominazione di origine controllata «Barco reale di Carmignano» e «Carmignano» in «Barco Reale di Carmignano» o «Rosato di Carmignano» o «Vin Santo di Carmignano» o «Vin Santo di Carmignano occhio di pernice» e modifica del relativo disciplinare di produzione; approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1975 e successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1982, decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1993 e decreto ministeriale 17 ottobre 1994, viste le risultanze della pubblica audizione svoltasi a Carmignano (Prato) il 15 dicembre 1997, ha deliberato di accogliere la modifica della denominazione di origine controllata come sopra specificato e le modifiche degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del vigente disciplinare di produzione, proponendo — ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale — il testo modificato del disciplinare di produzione di cui trattasi come di seguito riportato.

Le eventuali istanze e controdeduzioni avverso la suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 462/1972, e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di modifica della denominazione di origine controllata «Barco Reale di Carmignano» e «Carmignano» in «Barco Reale di Carmignano» o «Rosato di Carmignano» o «Vin Santo di Carmignano» o «Vin Santo di Carmignano occhio di pernice» e modifica del relativo disciplinare di produzione.

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Barco Reale di Carmignano» o «Rosato di Carmignano» o «Vin Santo di Carmignano» o «Vin Santo di Carmignano occhio di pernice» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

La denominazione di origine controllata «Vin Santo di Carmignano» e «Vin Santo di Carmignano occhio di pernice» può essere integrata dalla specificazione riserva».

Art. 2.

La denominazione di origine controllata «Barco Reale di Carmignano» o «Rosato di Carmignano» o «Vin Santo di Carmignano» o «Vin Santo di Carmignano occhio di pernice» e/o riserva è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

«Barco Reale di Carmignano» e «Rosato di Carmignano»:

Sangiovese minimo 50%;

Canaiolo nero fino al 20%;

Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon, da soli o congiuntamente, dal 10 al 20%;

Trebbiano toscano, Canaiolo bianco e Malvasia da soli o congiuntamente fino al massimo del 10%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni a bacca rossa, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Prato, fino ad un massimo del 10% del totale.

«Vin Santo di Carmignano»:

Trebbiano toscano e Malvasia bianca lunga, da soli o congiuntamente minimo 75%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni a bacca bianca raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Prato fino ad un massimo del 25%.

«Vin Santo di Carmignano occhio di pernice»:

Sangiovese minimo 50%;

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni, a bacca rossa o bianca, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Prato, fino ad un massimo del 50%.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Barco Reale di Carmignano» o «Rosato di Carmignano» o «Vin Santo di Carmignano» o «Vin Santo di Carmignano occhio di pernice» devono essere prodotte nei terreni collinari all'interno del territorio amministrativo dei comuni di Carmignano e Poggio a Caiano in provincia di Prato.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Barco Reale di Carmignano» o «Rosato di Carmignano» o «Vin Santo di Carmignano» o «Vin Santo di Carmignano occhio di pernice» devono essere atte a conferire alle uve, ai mosti e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione di cui all'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, unicamente i vigneti collinari di giacitura e orientamento adatti, i cui terreni, situati a un'altitudine non superiore ai 400 metri, siano derivati da calcari marnosi di tipo alberese, scisti argillosi e arenarie.

I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

Sono esclusi i sistemi espansi.

I nuovi impianti e i reimpianti devono prevedere un minimo di 3.300 ceppi per ettaro e la produzione media per ceppo non deve superare i 3 kg.

Le uve provenienti dai vigneti iscritti all'albo della denominazione di origine controllata «Barco Reale di Carmignano» o «Rosato di Carmignano» possono essere destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Vin Santo di Carmignano» e «Vin Santo di Carmignano occhio di pernice» qualora i produttori interessati optino per tali rivendicazioni in sede di denuncia annuale delle uve fatta alla competente Camera di commercio.

Le uve provenienti dai vigneti iscritti all'albo della D.O.C.G. Carmignano possono essere destinate alla produzione dei vini «Vin Santo di Carmignano» e «Vin Santo di Carmignano occhio di pernice» D.O.C. qualora i produttori interessati optino in tutto o in parte per tali rivendicazioni in sede di denuncia annuale delle uve e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve superare le 10 tonnellate.

Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Barco Reale di Carmignano», «Rosato di Carmignano», «Vin Santo di Carmignano», «Vin Santo di Carmignano occhio di pernice» devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo.

La eccedenza delle uve, nel limite massimo del 20%, non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre tale limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Fermi restando i limiti sopra indicati, la produzione ad ettaro, in coltura promiscua, deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto al numero delle piante e alla produzione per ceppo.

Le uve fresche destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini di cui all'art. 2 un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10%.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione, di conservazione, di invecchiamento e di imbottigliamento dei vini di cui all'art. 2 devono essere effettuate nell'intero territorio amministrativo dei comuni di cui all'art. 3.

La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70% per i vini «Barco Reale di Carmignano» e «Rosato di Carmgnano» e al 35% sull'uva fresca (al terzo anno di invecchiamento del vino) per le tipologie Vin Santo e/o riserva.

Nelle vinificazioni dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 2 sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

I vini a denominazione di origine controllata «Barco Reale di Carmignano» e «Rosato di Carmignano» possono essere ottenuti dalle uve del «Carmignano» a denominazione di origine controllata e garantita per scelta vendemmiale e, limitatamente al «Barco Reale di Carmignano» per scelta successiva durante il periodo di invecchiamento obbligatorio del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Carmignano».

Nella vinificazione delle tipologie Vin Santo sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire al vino la sua peculiare caratteristica.

In particolare il tradizionale metodo di vinificazione prevede quanto segue:

l'uva dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere sottoposta ad appassimento e può essere ammostata non prima del 1° dicembre dell'anno di raccolta e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo:

l'appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei ed è ammessa anche la disidratazione con aria ventilata e deve raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 26,6%;

la conservazione e l'invecchiamento del «Vin Santo di Carmignano» deve avvenire in recipienti di legno (caratelli) di capacità non superiore ai 3 ettolitri;

l'immissione al consumo delle tipologie Vin Santo non può avvenire prima del 1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve;

l'immissione al consumo della specificazione «riserva» non può avvenire prima del 1° novembre del quarto anno successivo a quello di produzione delle uve;

al termine del periodo di invecchiamento i prodotti devono avere un titolo alcolometrico volumico complessivo minimo del 16%.

Art. 6.

Il vino a denominazione di origine controllata «Barco Reale di Carmignano» all'atto della immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rubino vivace, brillante;

odore: vinoso con profumo intenso, fruttato;

sapore: asciutto, sapido, fresco, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 g/l

estratto secco netto minimo: 20 g/l.

Il vino a denominazione di origine controllata «Rosato di Carmignano» all'atto della immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosato più o meno carico, a volte con riflesso rubino;

odore: fruttato, vinoso più o meno intenso, caratteristico;

sapore: asciutto, fresco, piacevolmente acidulo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 16 g/l.

Il vino a denominazione di origine controllata «Vin Santo di Carmignano» anche riserva all'atto della immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: dal giallo paglierino, al dorato, all'ambrato intenso;

odore: etereo, intenso, caratteristico;

sapore: armonico, vellutato, con più pronunciata rotondità per il tipo amabile;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% di cui:

per il tipo secco: almeno il 13% svolto ed un massimo del 3% da svolgere;

per il tipo amabile: almeno il 13% svolto ed un minimo del 3% da svolgere;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

acidità volatile massima: 1,6 g/l;

estratto secco netto: minimo 21 g/l.

Il vino a denominazione di origine controllata «Vin Santo di Carmignano occhio di pernice» anche riserva all'atto della immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: da rosa intenso a rosa pallido;

odore: caldo, intenso;

sapore: dolce, morbido, vellutato e rotondo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% di cui 14% svolto;

acidità totale minima: 4 g/l;

acidità volatile massima: 1,6 g/l;

estratto secco netto: minimo 26 g/l.

Art. 7.

Alle denominazioni di origine controllata di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi superiore, extra, fine, scelto, selezionato e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie zone e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto in conformità alle norme vigenti.

Art. 8.

I vini a denominazione di origine controllata «Barco Reale di Carmignano» e «Rosato di Carmignano» devono essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie bordolesi o borgognone di capacità non superiore ai 5 litri e di capacità non superiore a 0,750 litri per le tipologie Vin Santo.

98A1722

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Carmignano».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda presentata dalla Congregazione dei vini di Carmignano, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Carmignano», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1990, viste le risultanze della pubblica audizione svoltasi a Carmignano (Prato) il 15 dicembre 1997, ha deliberato di accogliere le modifiche degli articoli 2, 3, 5 e 7 del vigente disciplinare di produzione, proponendo — ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale — il testo modificato del disciplinare di produzione di cui trattasi come di seguito riportato.

Le eventuali istanze e controdeduzioni avverso la suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972, e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Carmignano»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata e garantita «Carmignano» già riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1990, è riservata ai vini rossi che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino «Carmignano» deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti, aventi nell'ambito aziendale, aventi la seguente composizione ampelografica:

Sangiovese minimo 50%;

Canaiolo nero fino al 20%;

Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon, da soli o congiuntamente, dal 10 al 20%;

Trebbiano toscano, Canaiolo bianco e Malvasia del Chianti da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 10%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni a bacca rossa raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Prato fino ad un massimo del 10% del totale.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione del vino «Carmignano» devono essere prodotte nei terreni collinari dei comuni di Carmignano e Poggio a Caiano in provincia di Prato.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «Carmignano» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve, al mosto e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione nell'albo di cui all'art. 15 della legge 10 febbraio1992, n. 164, unicamente i vigneti collinari di giacitura e orientamento adatti, i cui terreni, situati a un'altitudine non superiore ai 400 metri, siano derivati da calcarei marnosi di tipo alberese e scisti argillosi (eocene) e arenarie (oligocene).

I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva per ettaro di coltura specializzata non deve superare le 8 tonnellate. Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a D.O.C.G. «Carmignano» devono essere riportati nel limite di cui sopra, ferma restando il limite resa uva-vino di cui al presente articolo per i quantitativi predetti, purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo. Oltre tale limite decade il diritto alla D.O.C.G. per tutto il prodotto.

Fermi restando i limiti sopra indicati, la produzione ottenuta dalle viti in coltura promiscua non deve superare i kg 3,5 a ceppo con la tolleranza del 20% sopra indicata.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%. Qualora superi detto limite ma non il 75% l'eccedenza non ha diritto alla D.O.C.G. Oltre il 75% decade il diritto alla D.O.C.G. per tutto il prodotto.

La regione Toscana, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, può stabilire, di anno in anno, prima della vendemmia, un limite massimo di produzione inferiore a quello fissato nel presente disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero per le politiche agricole e al Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione, di invecchiamento obbligatorio e di imbottigliamento devono essere effettuate nell' interno della zona di produzione delle uve e cioè nel territorio amministrativo dei comuni di Carmignano e di Poggio a Caiano.

Le uve destinate alla vinificazione del vino «Carmignano» devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12%.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

È consentita l'aggiunta, nel limite massimo del 15%, di vino avente diritto alla denominazione «Carmignano» di annate diverse da quella indicata in etichetta.

Le uve provenienti dai vigneti iscritte all'albo del «Carmignano» D.O.C.G. possono essere destinate alla produzione dei vini «Vin Santo di Carmignano» D.O.C. e «Vin Santo di Carmignano occhio di pernice» D.O.C. qualora i produttori interessati optino in tutto o in parte per tali rivendicazioni in sede di denuncia annuale delle uve e del vino.

Art. 6.

Il vino «Carmignano» all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rubino vivace, intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: vinoso con profumo intenso, anche di mammola, e con più pronunciato carattere di finezza per l'invecchiamento;

sapore: asciutto, sapido, pieno, armonico, morbido e vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 22 g/l.

È facoltà del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - di modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per il vino «Carmignano» relativi all'acidità totale e all'estratto secco netto.

Art. 7.

Il vino «Carmignano» non può essere immesso al consumo prima del 1° giugno del secondo anno successivo a quello di produzione delle uve.

Qualora il vino «Carmignano» venga immesso al consumo a partire dal 29 settembre (giorno di S. Michele e festa di Carmignano) del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve, potrà portare in etichetta la qualificazione aggiuntiva «riserva».

Il periodo di invecchiamento di cui sopra deve essere effettuato in botti di rovere e/o di castagno, rispettivamente per almeno otto mesi per il «Carmignano» e per almeno dodici mesi per il «Carmignano» tipologia «riserva»; si potrà mantenere il 5% di vino dell'annata in affinamento, da usarsi esclusivamente per le colmature, in contenitori diversi dal legno.

L'obbligo del periodo di invecchiamento di cui sopra, decorrerà a partire dal prodotto dell'annata 1996.

Art. 8.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «superiore» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie e località compresi nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto in coerenza con le norme vigenti.

In etichetta è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

98A1723

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 4 marzo 1998

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1787,80
ECU	1948,17
Marco tedesco	984,20
Franco francese	293,52
Lira sterlina	2945,40
Fiorino olandese	873,25
Franco belga	47,700
Peseta spagnola	11,610
Corona danese	258,24
Lira irlandese	2442,85
Dracma greca	6,230
Escudo portoghese	9,619
Dollaro canadese	1257,86
Yen giapponese	14,181
Franco svizzero	1209,61
Scellino austriaco	139,89
Corona norvegese	236,78
Corona svedese	223,96
Marco finlandese	324,29
Dollaro australiano	1206,77

98A1834

BANCA D'ITALIA

Nomina di un commissario straordinario della Banca agricola Etnea S.p.a., in Catania

Il Governatore della Banca d'Italia, con provvedimento dell'11 febbraio 1998, ha nominato il dott. Gino Berretta commissario straordinario, in affiancamento ai signori rag. Calogero Cannarozzo e dott. Giacomo Pautasso, della Banca agricola Etnea S.p.a., con sede in Catania, posta in amministrazione straordinaria con decreto dell'assessore per il bilancio e le finanze della regione siciliana in data 10 ottobre 1997.

98A1740

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'avviso riguardante il sorteggio per il rimborso dei titoli rappresentanti obbligazioni del CREDIOP - Società per azioni. (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 47 del 26 febbraio 1998)

Nell'avviso citato in epigrafe, riportato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, all'ultimo capoverso della pag. 61, seconda colonna, dove è scritto: «Emissione ottava: Estrazione a sorte di: n. *557* titoli di L. 100.000», leggasi: «Emissione ottava: Estrazione a sorte di: n. *577* titoli di L. 100.000». Alla pag. 62, prima colonna, del medesimo avviso, al terzo capoverso dove è scritto: «Emissione 1975: Estrazione a sorte di: n. *3.735* titoli di L. 1.000.000», leggasi: «Emissione 1975: Estrazione a sorte di: n. *3.753* titoli di L. 1.000.000».

98A1811

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
LANCIANO
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
RAVENNA
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
LA SPEZIA
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corrdoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

VARESE
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

CAMPOBASSO
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
ASTI
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

ACIREALE
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
ALCAMO
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
CATANIA
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
ENNA
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

CONEGLIANO
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
PADOVA
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
VERONA
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11